

AMET SPA

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2024 – 2026

Allegato al “*Modello di organizzazione, gestione e controllo*” del decreto legislativo n.
231/01

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 31/01/2024

INDICE

1. Inquadramento ed obiettivi generali del Piano
Premessa

1.2 Le indicazioni ANAC per le società

1.3 Obiettivi ed approccio metodologico

2. Programmazione e rendicontazione delle misure previste dal Piano, tempi e soggetti coinvolti

3. Gli attori (soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione)

4. Finalità, obblighi ed aggiornamento del Piano

5. Sistema di gestione del rischio corruttivo: il processo di gestione del rischio

5.1 Analisi del contesto di riferimento

5.1.1 Analisi del contesto esterno

5.2 Analisi del contesto interno

5.3 Mappatura dei processi e delle funzioni

6. Individuazione delle misure

7. Misure di prevenzione della corruzione in AMET SPA

8. Previsione per il triennio

8.1 Promozione della Trasparenza

8.2 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

8.3 Codice etico o di comportamento

8.4 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

8.5 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

8.6 Verifica circa l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
(Pantouflage)

8.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti (WHISTLEBLOWING)

8.8 Rotazione o misure alternative

8.9 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

8.10 Sistema disciplinare

8.11 Patti di integrità o protocolli di legalità

8.12 Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

9 Flussi informativi da e verso il RPCT e coordinamento con l'Organismo di Vigilanza

10 Monitoraggio e riesame

1. Inquadramento ed obiettivi generali del Piano

Premessa

Con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 ANAC ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. La scelta anche per quest'anno è stata quella di concentrarsi sul settore dei contratti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice ex decreto legislativo n. 36/2023, individuando anche i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza.

Dopo aver esaminato i principali profili critici emersi dall'applicazione della nuova normativa, con l'aggiornamento, ANAC ha provveduto, altresì, a sostituire integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti speciali superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs 36/2023 del 1° luglio.

Nella precitata delibera 605/2023 viene precisato altresì che rispetto al PNA 2022 resta ferma la Parte Generale e gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento. Nella Parte Speciale, il conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti a cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e i contenuti delle relative dichiarazioni. La Parte finale è dedicata alla Trasparenza dei contratti pubblici. E si è delineata la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa proprio alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'ANAC, in particolare con la delibera Anac n. 261/2023 e n. 264/2023 e s.m.i. L'allegato 1) alla richiamata delibera 264 del 23 giugno 2023 elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Società trasparente". Resta infine, confermata la disciplina della trasparenza degli interventi finalizzati con i fondi del PNRR.

Per l'elaborazione del documento che tiene luogo del PTPCT, l'Autorità ha ribadito che le indicazioni contenute nell'aggiornamento già elaborate, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, le Linee Guida ANAC n. 1134/2017, recanti "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti economici", di diretta applicazione per AMET SPA.

L'Aggiornamento PNA 2023 conferma gli obiettivi del precedente PNA ed in particolare l'obiettivo di protezione del **valore pubblico**, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale della comunità di riferimento, nel contempo di generare valore pubblico al fine di produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese.

Giova ricordare che l'Autorità ha ritenuto opportuno precisare che con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della **nozione della corruzione** del codice penale, ma in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – ovvero laddove venga in evidenza un **malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati** delle funzioni attribuite che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Il PTPCT, dunque, rappresenta il documento fondamentale nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. E' un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società.

Il presente PTPCT trae spunto, per AMET SPA, dalle leggi vigenti, dalle Linee Guida ANAC in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso agli atti.

1.2 Le indicazioni ANAC per le società

L'ANAC con comunicato del 10 ha ricordato che è fissato al 31 gennaio 2024, il termine per le pubbliche amministrazioni per la predisposizione da parte degli RPCT dell'aggiornamento del Piano Nazionale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2024 -2026.

Ed il Consiglio di Amministrazione di AMET SPA, con propria determinazione del 31 gennaio 2024 ha approvato l'aggiornamento del PTPCT 2024 – 2026.

Il presente Piano, quindi, entra in vigore con la precitata determinazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AMET SPA.

Con determinazione n.1134 dell'8 Novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" ha approvato le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* ". Dette Linee sono anche riprese al par. 3 del PNA 2019.

AMET SPA è società per azioni, ente di diritto privato in controllo pubblico, partecipata interamente dal Comune di Trani; è titolare della concessione MISE per la vendita e distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale sino al 31 dicembre 2030 ed agisce, altresì, in un contesto fortemente regolamentato (ARERA: *Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente*) che fa sì che il proprio raggio di azione sia rivolto esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse. Ed è (ex Statuto sociale art. 2) *in house providing*.

Una peculiare configurazione dei controlli che le amministrazioni hanno sulle società come AMET SPA lo si rileva da quanto delineato dalla normativa - decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i - e dalla normativa regolamentare adottata dall'Ente Locale (Regolamento Unico dei controlli interni adottato dal Comune di Trani con del. C.C. n. 86 del 15.11.2022).

Detto ciò, anche gli enti di diritto privato controllati o partecipati della P.A. rispettano gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza (salva la specifica strutturazione della sezione – società trasparente – come da Allegato alle Nuove Linee Guida 1134/2017), di accesso agli atti negli stessi termini in cui essi sono rispettati dell'Ente pubblico controllante (Comune di Trani).

Oltre alle indicazioni riportate, è necessario evidenziare come anche il presente Piano si adegua alle innovazioni introdotte dal PNA 2022 che ha, in particolare, rafforzato l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. In particolare, il PNA 2022 nella parte generale (confermata nell'aggiornamento 2023) ha inteso fornire indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione e anche le misure di prevenzione del riciclaggio. Presidi che così come quelli anticorruzione, da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico, sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell'impiego dei fondi del PNRR.

Con riferimento alla mappatura dei processi, si evidenzia come l'Autorità, in una logica di semplificazione ed efficacia, indichi su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione. Ad esempio i processi in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali. Sono state inoltre fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato e si è posto l'accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità.

È stato altresì svolto un approfondimento sul divieto di *pantouflage*, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva di cui all'art. 53 co. 16.ter d.lgs 165/20001. Indicazioni hanno riguardato l'ambito soggettivo di applicazione, l'esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri. Sono stati ricordati i poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC e sono state suggerite possibili misure da inserire nel PTPCT o nella sezione trasparenza per garantire il rispetto delle disposizioni ed un modello

operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure stesse.

La parte speciale del PNA 2022 già si era concentrata sui contratti pubblici e l'Autorità con l'aggiornamento 2023 ha rafforzato l'attenzione su tale area, offrendo a tal fine alle stazioni appaltanti, nella vigenza del nuovo codice, un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza utili ad evitare e, non incorrere in esperienze di cattiva amministrazione. Particolare attenzione è data anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici con l'elaborazione di un modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.

Restano confermate le norme del PNA 2022 in materia di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs 231/2007 per la individuazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore.

Viene data maggiore attenzione alla disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici con un apposito allegato di cui alla delibera 264/2023 contenente una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa da pubblicare nella sezione trasparenza, sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC 1310/2016 e 1134/2017.

Il precitato allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare

Come nel precedente PTPCT, anche il PTPCT 2024 -2026 si adegua alle indicazioni e previsioni dell'aggiornamento PNA 2023, anche se nel corso del prossimo triennio si procederà ad un aggiornamento più articolato dei processi organizzativi aziendali, alla revisione dei regolamenti aziendali e dei processi interni, a completare la revisione del Modello Organizzativo ex d.lgs 231/2001 in uno alle modifiche organizzative che la Società ha in previsione di adottare.

Già nel corso del 2023 in AMET è stata avviata un'attività di aggiornamento ed implementazione del modello 231, effettuata attraverso incontri ed interviste con i referenti dei diversi uffici aziendali ed in particolare di quelli titolari di aree a rischio anche per la prevenzione della corruzione, Nel corso di tali interviste si sono ripercorsi i diversi processi aziendali al fine di individuare i passaggi potenzialmente a rischio corruttivo (ad es. alto livello di discrezionalità e limitati presidi di controllo).

Resta inteso che il Piano non si configura come un'attività compiuta, bensì un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati e aggiornati in relazione al feedback ottenuto dal monitoraggio e dalla loro applicazione pratica, nella consapevolezza che i processi di miglioramento sono lunghi e complessi.

1.3 Obiettivi ed approccio metodologico

Alla luce delle modifiche all'approccio metodologico sviluppato da ANAC già nel PNA 2022 e confermato nell'aggiornamento 2023, la Società coerentemente con l'esigenza di assicurare le migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della stessa e per prevenire e contrastare tutti i fenomeni di corruzione potenzialmente configurabili al suo interno, ha esteso i meccanismi di gestione e controllo del Modello ex D.Lgs. 231/01 anche alle fattispecie non incluse nel modello, ma previste dalla Legge 190/2012 secondo le indicazioni del PNA.

Lo sviluppo di azioni e policy aziendali stabili per la prevenzione della corruzione deve ovviamente tenere in considerazione il contesto organizzativo di AMET SPA e la storia della società che, come più volte sottolineato, ha subito una radicale evoluzione in un tempo molto limitato (si pensi alla separazione funzionale "unbundling" tra attività di vendita di energia elettrica al mercato tutelato e attività di distribuzione e misura), con conseguente forte "stress" dell'organizzazione e del personale. Nella ulteriore previsione che nel corrente anno (1° luglio 2024) il passaggio del mercato tutelato al mercato libero, determinerà una ulteriore modifica funzionale sia dei servizi gestiti che dell'organizzazione, si è reso, quindi, necessario, confermare il modello di intervento descritto nel precedente Piano ed intervenire con una logica di analisi e definizione delle misure di prevenzione che:

- a) non appesantissero eccessivamente la struttura organizzativa aziendale, puntando su misure specifiche relativamente a punti di criticità e/o di elevato rischio rilevate;
- b) fossero specifiche e non generiche e generalizzate su tutta l'organizzazione;
- c) fossero effettivamente agibili nel corso del periodo di durata del Piano, nonché misurabili, valutabili e controllabili;
- d) aiutassero ad introdurre nella "cultura organizzativa aziendale" l'importanza di tali misure e di un sistema di controllo interno efficace a favore e non a danno dell'organizzazione, nella consapevolezza dei danni, anche economici, che tali eventi possono comportare.

Pertanto dovrà essere avviato un processo di analisi e ri - mappatura dei processi aziendali alla luce delle modifiche organizzative che la Società andrà ad adottare sia in termini di risorse umane sia in termini di processi e sistemi informatici integrati, processo non ancora terminato e che nell'arco del triennio diventerà definitivo.

L'approccio meno formale che si tenterà di adottare è un tentativo di rendere più permeata la cultura aziendale dei principi di prevenzione della corruzione nonché disporre di misure chiare, definite e concrete di cui valutare l'effetto

2.Programmazione e consuntivazione delle misure previste dal Piano, tempi e soggetti coinvolti.

✓ Ex art. 1, comma 8 Legge 190/2012 (come sostituito dal D. lgs 97/2016), è previsto che l'organo di indirizzo (Il Consiglio di Amministrazione di AMET SPA) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Si sono tenuti, nei mesi di febbraio e marzo 2023, vari incontri con le diverse aree aziendali ed i soggetti incaricati dell'implementazione del sistema 231 sull'analisi del rischio, sulle eventuali criticità rilevate che nel corso del 2024 consentiranno di individuare presidi più specifici e mirati.

In relazione alla "Trasparenza Amministrativa" il RPCT ha mantenuto aggiornato il portale "Società Trasparente" come da aggiornamento già segnalato nel precedente Piano con la previsione di un ulteriore maggiore rafforzamento dei dati da pubblicare in aderenza alle indicazioni di ANAC.

✓ Ex Linee Guida 1134/2017 (§ 3.1.1) le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege 190/2012:

- sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (nominato in forma monocratica);
- sono adottate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno... (il Consiglio di Amministrazione di AMET SPA ha approvato il PTPCT nella seduta del 31/01/2024);

✓ Ex vigente art.1, c. 14 della L.190/2012 (come sostituito dal D. lgs 96/2016) entro il 15 dicembre di ogni anno, (per il 2024 entro il 31 gennaio), il RPCT trasmette all'organismo indipendente di valutazione [in caso di approvazione del modello ex D. lgs 231/2001, come per AMET SPA, il ruolo è assunto dall'Organismo di Vigilanza] e all'organo di indirizzo dell'amministrazione [CDA], una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell'amministrazione; la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.

✓ In base alle delibere ANAC 1310/2016 e 236/2017, e visto l'art. 45, c.1 del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione della "Società trasparente".

✓ Ex art.1, c. 7 della L.190/2012, il RPCT segnala all'organo di indirizzo [CDA] e all'organismo indipendente di valutazione [all'Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/2001 in AMET] le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. In relazione al verificarsi di comportamenti che violino le prescrizioni del presente PTPCT, gli organi competenti determinano la sanzione da applicarsi ai soggetti che abbiano violato le prescrizioni, in relazione alla gravità della violazione e coerentemente con le previsioni di cui al CCNL applicato.

Come da indicazioni ANAC, si provvederà anche nel corso dell'anno ad effettuare il monitoraggio per verificare l'effettiva sostenibilità di tutte le misure individuate nel presente PTPCT e, dell'esito si darà notizia al CDA e all'ODV.

Il CDA esercita una funzione di vigilanza anche periodica sulle attività del RPCT anche considerando che lo stesso non riveste il ruolo dirigenziale.

Alla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), l'Autorità ha dedicato nel tempo ampi spazi di approfondimento. Ed anche l'aggiornamento 2023 al PNA 2022 conferma l'ampio spazio al RPCT e alla struttura di supporto confermando **l'Allegato 3** a cui si rinvia.

3.Gli attori (soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione)

Sono destinatari e svolgono un ruolo prioritario nell'attuazione del PTPCT i seguenti ulteriori soggetti:

L'Organo Amministrativo

L'Organo di indirizzo politico, ai fini del presente Piano, si identifica con il Consiglio di Amministrazione di AMET SPA.

Il Cda in relazione alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, svolge i compiti prescritti dalla legge ed in particolare:

- a) ai sensi dell'art.1, comma 7, legge 190/2012 designa e nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, assicurandone funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- b) adotta il PTPCT ed i relativi aggiornamenti;
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e supervisiona le attività del RPCT in riferimento alle responsabilità ed agli obiettivi ad esso attribuiti.

I Referenti: Dirigenti/Quadri e Responsabili di area

I Dirigenti e i Responsabili della Società, oltre ad attuare le misure di prevenzione previste dal PTPCT per la rispettiva area di competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;
- vigilano, inoltre, sull'applicazione dei codici di comportamento e/o codice etico e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- assicurano il reperimento e l'elaborazione dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini dell'alimentazione della Sezione "Società Trasparente" del sito web della Società, e in ogni caso, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.lgs 33/2013 (art. 43, comma 3 d.lgs 33/13)

Personale aziendale

Tutti i dipendenti dell'AMET SPA:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- partecipano, ove richiesto, al processo di gestione del rischio;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico ed i casi di personale conflitto di interesse, anche solo potenziali o apparenti, contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato.

I collaboratori a qualsiasi titolo:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito.

Tutti i dipendenti (dirigenti e non) e, per le parti pertinenti e applicabili i collaboratori di AMET, sono responsabili nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità, del verificarsi di fenomeni corruttivi derivanti da un inefficace presidio delle proprie attività e/o da comportamenti elusivi e/o non in linea con le prescrizioni aziendali, nonché per non aver informato tempestivamente il RPCT di comportamenti che possano integrare estremi di reato e/o violazioni del presente Piano.

Tutti i soggetti operanti nell'organizzazione aziendale, in particolare i Dirigenti e i Quadri (referenti) anche al fine di rappresentare un efficace presidio di prevenzione alla corruzione, devono costantemente e concretamente collaborare con il RPCT per una corretta prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Il Personale ed i collaboratori a qualsiasi titolo di AMET SPA sono tenuti alla conoscenza del PTPCT, nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere per quanto di competenza alla sua esecuzione e miglioramento continuo.

Organismo di Vigilanza (ODV)

Partecipa al processo di gestione del rischio; si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano, ma anche del Modello 231; provvede all'attestazione degli obblighi di pubblicazione; condivide con il RPCT i flussi informativi da e verso l'ODV e i controlli/monitoraggi anche ai fini anticorruzione, in una logica di sinergia e semplificazione.

Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, provvedendo all'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafe della S.A., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA per AMET SPA è il dott. Paolo Romanelli;

4. Finalità, obiettivi ed aggiornamento del Piano

Anche il presente Piano, in aggiornamento, conferma il rafforzamento dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società.

Le finalità del presente PTPCT sono quelle indicate dalla l. n. 190/2012, ossia:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione di AMET SPA, anche per il triennio 2024 – 2026, tenuto conto dell'importanza riconosciuta all'innalzamento del livello qualitativo del complesso sistema a presidio

della prevenzione della corruzione, in una logica di partecipazione attiva e responsabilizzazione dell'intera struttura aziendale, ha individuato, in continuità con quanto previsto per il 2023, i seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le possibilità e probabilità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità da parte della Società di far emergere gli eventuali casi di corruzione e di riconoscere fenomeni di cattiva gestione;
- in ogni caso creare un contesto sfavorevole alla corruzione ed al perdurare di situazioni di opacità gestionale e amministrativa;
- promuovere la cultura della legalità, dell'etica pubblica e del valore pubblico, promuovere il pieno assolvimento degli obblighi di trasparenza.
- prosecuzione ed intensificazione dei percorsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle dinamiche della Società e delle novità normative e di prassi sopravvenute.

L'Organo Amministrativo, su proposta del RPCT, delibera in merito all'aggiornamento del presente Piano e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni alle prescrizioni del Piano e/o del Codice etico;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli e/o attività di monitoraggio;
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- emersione di nuovi rischi e/o di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- nuovi indirizzi o direttive da parte di ANAC o delle amministrazioni pubbliche controllanti.

Il Piano sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica annuale e l'aggiornamento va approvato sempre con delibera dell'Organo Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012¹, salvo diverse indicazioni da parte di ANAC.

In vista dell'aggiornamento, la Società a dicembre 2023 ha sollecitato i propri *stakeholders* a partecipare attivamente all'aggiornamento del PTPCT, pubblicando specifico avviso in tal senso sul sito istituzionale, di seguito riprodotto:

“Consultazione pubblica - Premesso che in adempimento a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i e dal Piano Nazionale Anticorruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a definire ed aggiornare con procedura aperta alla partecipazione, entro il 31 gennaio di ogni anno il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Considerato che, al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti gli stakeholder interni ed esterni (dipendenti e collaboratori, fornitori, cittadini, associazioni, ecc.) l'AMET SPA ha predisposto specifico modulo con il quale è possibile presentare osservazioni e proposte al vigente PTPCT (2023 – 2025) pubblicato su questo sito nella Sezione “Società Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”: PTPCT-2023-2025. Si invitano gli stakeholder interessati a compilare, sottoscrivere e trasmettere – entro il prossimo 12 gennaio 2024 – il MODULO, contenente le proposte e le osservazioni all'indirizzo di posta elettronica: rpct@ametspa.”

A seguito della scadenza dei termini per la consultazione pubblica, non essendo prevenuti riscontri, il PTPCT è stato conseguentemente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2024.

¹Legge 190/2012 art.1, comma 8. l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Piano potrà essere modificato anche nel corso d'anno, su proposta del RPCT, qualora siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti i casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali sull'aggiornamento del Piano, dovessero emergere esigenze di integrazione.


Il Piano sarà pubblicato sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Società trasparente" – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione"

5. Sistema di gestione del rischio corruttivo

Il processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione, coerentemente con le indicazioni diramate dall'ANAC con l'All.1 al PNA 2019, si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

Le fasi centrali del sistema sono riassunte nel grafico che segue:



a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali: la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame.

5.1. Analisi del contesto di riferimento

La fase 1 del processo di gestione del rischio attiene all'analisi del contesto attraverso cui è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società anche in relazione alle variabili proprie del contesto territoriale in cui opera.

Con previsioni confermate, anche il PNA 2023 richiede di analizzare:

- il contesto esterno, relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale AMET svolge le proprie attività, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.
- Il contesto interno, relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'AMET, e conduce alla mappatura dei processi aziendali.

5.1.1 Analisi del contesto esterno

In riferimento all'analisi del contesto esterno non si può non dare evidenza alla particolare congiuntura storica. Le tensioni geopolitiche – legate sia al conflitto in Ucraina sia alla guerra tra Israele e Palestina – generano forte incertezza circa le prospettive di crescita. “Per i prossimi mesi permane la fase di debolezza dell'economia italiana”, è quanto detto dal presidente facente funzione dell'Istat Francesco Maria Chelli in audizione sulla NadeF (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza) che precisa: “*al netto dell'andamento dei fattori “esogeni” internazionali, elementi di freno alla crescita sono legati anche a condizioni di accesso al credito più rigide per famiglie e imprese e al lento recupero del potere d'acquisto delle famiglie*”. In tale contesto le scelte di politica economica ed energetica possono rendere il nostro Paese dipendente, vulnerabile e, in qualche modo, ricattabile. Dunque, l'integrità dei processi decisionali deve essere salvaguardata ad ogni costo e, in questo ambito, la trasparenza delle relazioni è uno strumento decisivo, sia a livello nazionale che a livello della Commissione europea e delle altre istituzioni internazionali. La situazione di “emergenza” innescata dall'ultimo conflitto rischia di far esplodere ancora una volta la problematica relativa all'energia, come accaduto per la guerra della Russia in Ucraina, per l'approvvigionamento di gas e petrolio. Questo, chiaramente, si potrebbe ripercuotere sulle singole società, enti o pubbliche amministrazioni, che devono approvvigionarsi della materia energetica e devono sempre tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure ed istruzioni operative societarie, dirette a disciplinare i rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento.

“La trasparenza è l'antidoto naturale al malaffare, previene l'insorgere di cattivi comportamenti della Pubblica Amministrazione. Esso perché è fondamentale l'accesso a tutti i dati, in maniera semplice e aperta, da parte dei cittadini. Attraverso la trasparenza delle informazioni, la partecipazione al bene comune diventa virtuoso controllo sociale, consentendo di rendere la spesa pubblica accessibile e verificabile da tutti”. E poi *“La trasparenza intesa come partecipazione è essenziale in un piano quale il PNRR, che coinvolge tutte le istituzioni nazionali e territoriali, unite nella costruzione del futuro Paese. Rendere noti i dati non è solo un mezzo per consentire il confronto da parte dei cittadini, ma offre uno strumento per il governo condiviso di questo piano e quindi un aiuto per realizzarlo al meglio”*. Così dice il Presidente di ANAC, Busia in occasione della pubblicazione sul sito ANAC dei dati sugli appalti finanziati con le risorse PNRR e del PNC a ottobre 2023. *“ANAC - aggiunge il Presidente – offre questo servizio in più ai cittadini, alla pubblica opinione, alle stesse amministrazioni e operatori economici, per tracciare ogni appalto riguardante fondi del PNRR, verificare il rispetto delle quote rosa e della presenza dei giovani, la ricaduta sul proprio territorio, le stazioni appaltanti più operative, i valori di aggiudicazione. La sfida della trasparenza è innanzitutto culturale. Deve diventare un comportamento diffuso che coinvolge tutti, i cittadini in primis, nella responsabilità di verificare l'azione della Pubblica amministrazione”*.

Citando la premessa al PNA 2022: *“Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative”*.

Non si può dimenticare, inoltre, che affrontare l'emergenza Covid ha significato, come noto, da parte del legislatore mettere in campo strumenti del tutto inediti per far fronte alla crisi in corso. Sono stati emanati provvedimenti straordinari per il sostegno dell'economia, sono state previste numerose norme derogatorie al Codice dei Contratti Pubblici per imprimere una accelerazione nelle procedure di affidamento e favorire gli investimenti e la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Nell'emergenza tutte le società, sia pubbliche che private, hanno dovuto reagire velocemente per garantire continuità dei servizi e rispondere alle necessità della pandemia, che ha rappresentato anche un elemento di accelerazione della trasformazione tecnologica e organizzativa e le società sono riuscite a ripartire grazie all'uso di ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa con gli strumenti di finanziamento del "Recovery Fund". Questi sono tutti elementi che in un unico quadro, costituiscono, indubbiamente, terreno fertile per condotte corruttive e di *malagestio*.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione, celebrata il 9 dicembre 2022, il Presidente dell'ANAC, ha efficacemente evidenziato l'aumento dei rischi a fronte di evidenti opportunità di crescita per il nostro paese: *"L'Italia ha già ricevuto 67 miliardi dalla UE in erogazioni per il PNRR, e ne riceverà altri 53 miliardi entro la fine del 2023, se rispetteremo tutti i parametri. Sono cifre enormi, che ingolosiscono la malavita, anche organizzata. Il rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose in Italia diventa per questo elevato. Dobbiamo quindi intensificare la lotta alla corruzione"*.

E ancora: *"Servono controlli adeguati sugli appalti del PNRR. Anche noi vogliamo velocità e semplificazione, ma con modi e forme che non vadano a scapito di legalità e prevenzione della corruzione. La Commissione europea pone particolare attenzione su quanto stiamo facendo, e si aspetta che l'Italia spenda bene quei soldi"*.

"Anche prescindendo dall'aumento dei costi di energia e materie prime, conseguente sia all'invasione dell'Ucraina, sia al conflitto in Israele il fatto che il PNRR concentri numerosissimi investimenti in uno spazio temporale relativamente breve, quale quello che ci separa dal 2026, crea una competizione per reperire materiali, attrezzature e gli stessi operai, facendo lievitare i costi. Lo abbiamo evidenziato fin da quando tali regole erano in discussione, inutilmente. Ora ne vediamo le conseguenze, aggravate dall'emergenza bellica".

Sul punto è interessante seguire gli ultimi dati sulla percezione della corruzione pubblicati da Transparency International il 31 gennaio 2023 e relativi all'anno 2022. L'indice di Percezione della Corruzione (CPI), elaborato annualmente da Transparency International, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del *business*. Esso colloca l'Italia al 41° posto, con un punteggio di 56; dopo il balzo in avanti di 10 posizioni nel CPI 2021, l'Italia conferma il punteggio dello scorso anno e guadagna una posizione nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione.

Il Report CPI 2022 mette in evidenza la forte correlazione tra corruzione, conflitti e sicurezza. La corruzione erode le risorse per il benessere comune, genera tensioni sociali, riduce la fiducia nei governi, crea terreno fertile per attività criminali, in definitiva minaccia la stabilità politica, sociale ed economica di un Paese. L'Italia è tra i paesi che hanno registrato maggiori progressi dal 2012 al 2022, nonostante resti ancora sotto la media del punteggio europeo. Il CPI 2022 conferma, infatti, l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea

"Il punteggio ed il conseguente posizionamento del nostro Paese confermano l'Italia nel gruppo dei paesi europei in ascesa sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato frutto dell'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione adottate nell'ultimo decennio e dell'attenzione che su di essa ha riversato il decisore politico" – ha commentato Iole Anna Savini, la Presidente di Transparency International Italia – *"Il decisore politico dovrà mettere al centro della sua agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione: rafforzare i controlli, scongiurare i conflitti di interesse, promuovere la trasparenza definendo regole adeguate per il bilanciamento tra il diritto all'informazione e la sensibilità dei dati, regolare le attività di lobbying"*. –conclude la Presidente. Se questo è il quadro generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica situazione della Regione Puglia, territorio di riferimento in cui opera AMET SPA.

Nel 2022 l'economia pugliese ha continuato a crescere, anche se con un'intensità che si è progressivamente ridotta rispetto all'anno precedente. In base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) sviluppato dalla Banca d'Italia, nel 2022 l'attività economica in Puglia è aumentata del 3,3 per cento a prezzi costanti, in misura lievemente più contenuta rispetto alla media

nazionale (3,7 %) e sostanzialmente in linea con quella del Mezzogiorno. In regione il prodotto risultava superiore dell'1,9 per cento rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia (1,0 in Italia).

Nel corso del 2022, tuttavia, l'andamento del settore industriale si è indebolito a causa delle difficoltà di approvvigionamento e dell'aumento dei costi di materie prime e beni energetici, anche a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, per poi ridursi nei mesi più recenti. I rincari si sono trasferiti prevalentemente sui prezzi praticati dalle imprese e, in minor misura, hanno determinato una riduzione dei margini. Nel medio termine gli investimenti delle imprese di alcune aree industriali situate in Regione potrebbero essere sostenuti dalle misure di agevolazione e di semplificazione previste dall'introduzione delle Zone economiche speciali.

Il settore delle costruzioni è cresciuto significativamente, sebbene in misura meno intensa rispetto all'anno precedente. La dinamica è stata sospinta dal comparto dell'edilizia privata e, in particolare, dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici. La crescita ha riguardato anche i servizi, che hanno beneficiato dell'ulteriore incremento dei flussi turistici. L'agricoltura ha registrato invece una dinamica nel complesso negativa, determinata anche dalla forte instabilità dei prezzi delle materie prime agricole e dall'aumento dei costi. Negli ultimi decenni il settore è stato caratterizzato da un processo di concentrazione e modernizzazione dell'attività, che ha portato a una crescita della produttività, rimasta però minore della media nazionale e del Mezzogiorno.

Nel 2022 l'aumento dei costi di approvvigionamento ha inciso in misura contenuta sulla redditività e sulla solvibilità finanziaria delle imprese pugliesi. In presenza di riserve di liquidità abbondanti, la dinamica del credito ha continuato a indebolirsi in tutti i settori produttivi, risentendo anche dell'incremento del costo dei finanziamenti dovuto al processo di normalizzazione della politica monetaria.

Le risorse del PNRR e del PNC

Stando ai dati aggiornati, non sono più inclusi progetti per un ammontare complessivo di oltre 250 milioni di euro. La regione che registra una maggiore perdita di risorse PNRR è la Puglia (-62 milioni di euro). Seguono con ampio distacco il Piemonte (-24,28), la Lombardia (-22,37) ed il Veneto (-18,72).

Nell'ultimo aggiornamento dei dataset sui progetti finanziati PNRR, sono "scomparsi" 1.015 interventi. Oltre a quelli distribuiti a livello regionale, non risultano più anche 2 progetti ad ambito nazionale, per un ammontare di 30.516 euro. La motivazione è da addebitare sia al fatto che spesso i progetti non rispettano i criteri richiesti a livello europeo sia al fatto che alcuni investimenti hanno accumulato ritardi e non hanno rispettato un cronoprogramma. Le potenziali perdite colpirebbero in modo più incisivo le grandi città: Roma (229,5 milioni di euro), Milano (168,7), Genova (146,6) e Napoli (142,1). Il sud del paese subirebbe i maggiori tagli. Altri interventi invece prevedono l'efficientamento energetico di edifici agricoli nelle colline fuori -Firenze o ancora la riqualificazione di aree verdi a Bari.

Il mercato del lavoro

Nel 2022 le condizioni del mercato del lavoro hanno continuato a migliorare. L'occupazione, che ha superato i livelli pre-pandemici, è aumentata, in particolare nelle costruzioni. In questo settore, che riveste un maggior peso in regione rispetto alla media nazionale, la realizzazione delle opere finanziate PNRR potrebbe determinare un'ulteriore forte crescita della domanda di lavoro. L'aumento del numero degli occupati ha riguardato sia i lavoratori autonomi sia i dipendenti: la creazione di posti di lavoro alle dipendenze è stata sostenuta dalle posizioni a tempo indeterminato, sospinte anche dalla stabilizzazione di molti rapporti a termine attivati nel 2021. Il miglioramento occupazionale ha favorito la partecipazione al mercato del lavoro e ha contribuito a ridurre il tasso di disoccupazione, che rimane tuttavia, soprattutto per i più giovani e per le donne, su valori di molto superiori alla media nazionale.

Ma la Puglia è anche criminalità organizzata e mafiosa, minaccia per l'economia sana e lo sviluppo ordinato dell'intera comunità, perché mira ad ottenere il controllo del territorio istituendo un sistema di welfare parallelo a quello legale, caratterizzato da una fitta rete di relazione in diversi ambiti con lo scopo di affermare le attività criminali lucrative. I clan mafiosi proseguono il loro percorso in ascesa verso l'acquisizione di forme imprenditoriali sempre più complesse e strutturate ed in effetti, le organizzazioni criminali della Regione, benchè continuino ad esercitare variegate modalità di

controllo militare del territorio, sembrerebbero orientarsi verso l'attuazione di un mirato ed evoluto modello di mafia degli affari.

I dati contenuti nelle Relazioni sull'Amministrazione della Giustizia, presentate in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 presso le Corti di Appello di Bari e Lecce, confermano il trend in crescita delle mafie pugliesi nella tradizionale distinzione tra mafie foggiane, camorra barese e sacra corona unita. Anche le affermazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Luigi Salvato, rispecchiano la realtà del panorama delinquenziale della Regione.

“Le mafie pugliesi, pur essendo caratterizzate da molteplici e differenti organizzazioni criminali, continuano a consolidare, anche in questi ultimi tempi, quel comune tratto identitario che le ha da sempre storicamente caratterizzate, legato allo sviluppo di modelli organizzativi in cui coesistono profili legati alla tradizione delle c.d. mafie storiche (con particolare riferimento alla 'ndrangheta e alla camorra cutoliana) con elaborazioni criminali originali e autoctone, ispirate ad un pragmatismo – utilitaristico per il quale il patto mafioso è solo il mezzo e non il fine dell'agire criminale”.

Secondo il Procuratore nel contesto mafioso pugliese si configurerebbe una “cooperazione sinergica” tra le mafie locali e quelle cd. storiche in cui *“non di rado sono proprio le organizzazioni pugliesi ad assumere il ruolo di primo piano per l'elevatissima specializzazione acquisita in determinati settori criminali”*. I percorsi di infiltrazione mafiosa nei circuiti economico-imprenditoriali traggono origine dal considerevole afflusso di capitali illeciti derivanti dal traffico, anche internazionale, di stupefacenti e degli ingenti profitti discendenti dalla recrudescenza del fenomeno estorsivo, attuate con prevaricanti strategie intimidatorie dalle organizzazioni criminali pugliesi ai danni di attività imprenditoriali e commerciali. Le accennate interazioni con le mafie storiche interessano, ad esempio, i clan della provincia di Barlette Andria Trani (BAT) che sembrerebbero interloquire non solo con le realtà criminali del territorio dauno e barese ma anche con quelle di origine calabrese e campana. Del resto, oltre al fenomeno mafioso foggiano, il conteso delinquenziale della BAT rappresenta un ulteriore “fronte emergenziale” in cui coesistono colonie criminali che generano un livello di allarme sociale considerato “ai primi posti in Itali per indice di mafiosità”. Nel senso, si è espresso lo stesso Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione il quale ha precisato, altresì, come risultino indicativi al riguardo *“i numerosi episodi delittuosi di natura palesemente ritorsivo-intimidatorio contro esponenti delle forze dell'ordine e, in generale, delle istituzioni, taluni anche gravi, così come i reiterati allarmanti casi di lupara bianca verificatisi nel territorio di Canosa a che hanno riguardato esponenti della criminalità locale operanti nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni”*.

Non si allontana da tale impostazione strutturale la mafia foggiana la quale protende verso nuovi e più consolidati assetti organizzativi, fondati su modelli criminali condivisi, al fine di acquisire maggiori spazi d'azione e una spiccata duttilità operativa su più fronti: socio-economico, finanziario e politico-amministrativo. La mafia foggiana, infatti, starebbe dimostrando un'elevata capacità di penetrazione nel tessuto imprenditoriale e all'interno degli Enti locali come documentato dagli scioglimenti per infiltrazioni mafiose di importanti Consigli Comunali tra i quali più di recente quello di Foggia.

L'approccio marcatamente imprenditoriale dell'infiltrazione mafiosa è ricavabile dalla capacità dei vari clan di stare al passo con la modernità, assumendo le caratteristiche di una mafia oltre che camaleontica e feroce anche affaristicamente evoluta.

Il Prefetto di Foggia, Maurizio Valente, in occasione di una iniziativa istituzionale tenutasi il 22 dicembre 2022 nella sede del Palazzo del Governo, ha sottolineato come risulta necessario “innalzare la soglia di attenzione da parte delle istituzioni, attraverso iniziative ed interventi preventivi, utili proprio ad impedire tali infiltrazioni e i rischi corruttivi” proprio nel periodo in cui il territorio foggiano può beneficiare delle risorse per l'attuazione degli interventi del PNRR.

Tra i progetti che intendono promuovere la diffusione della legalità nel territorio foggiano rientra anche il recentissimo “Patto per la sicurezza urbana” inquadrabile negli obiettivi che da tempo stanno perseguendo i rappresentanti delle istituzioni. Sottoscritto il 6 febbraio 2023 dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il documento prevede una serie di iniziative concernenti, oltre ai sistemi di videosorveglianza, il contrasto al racket delle estorsioni. Proprio in tema di attività estorsive consumate prevalentemente ai danni delle attività imprenditoriali, la criminalità organizzata foggiana riesce ad

esprimere il suo carattere violento e arrogante tramandando il modus operandi anche alle giovani leve le cui condotte rispecchiano la tipica forza intimidatrice dell'agire mafioso dei clan di appartenenza, tanto da consolidarne il percorso di acquisizione del potere criminale. La capacità di fare impresa, di infiltrare il mondo legale e di inserirsi nei circuiti del narcotraffico internazionale rappresentano i tratti distintivi anche alla mafia garganica nella cui sfera d'azione permarrrebbe una sorta di bipolarismo criminale che, specularmente, si ripropone nelle alleanze con le batterie della società foggiana.

L'approccio marcatamente imprenditoriale dell'infiltrazione mafiosa è percepibile anche nel territorio salentino dove, riprendendo le affermazioni del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Lecce, Antonio Maruccia, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 *“ si è assistito ad un consolidamento delle organizzazioni sorte nel solco tracciato dalla sacra corone unita; queste appaiono sempre più aver assunto i caratteri di una mafia “matura” che si avvale della forza dell'intimidazione acquisita nel tempo, che non necessita, per affermarsi, di porre in essere azioni violente e mira sempre più a reinvestire i propri profitti in attività imprenditoriali mimetizzandosi al fianco della cd. società civile”*. Lo scioglimento del Comune di Neviano (Le) dove i clan sembrerebbero essersi insinuati negli apparati amministrativi locali mediante un intenso scambio politico-mafioso, ne è la testimonianza.

Anche nel tarantino, emerge la pervicace infiltrazione mafiosa e la capacità di condizionamento, dagli esiti investigativi dell'indagine “campanile” che hanno messo in luce talune manovre di penetrazione nella gestione politico-amministrativa del Comune di Roccaforzata (Ta). Nella provincia di Brindisi, accanto alle storiche figure criminali di riferimento, si sta gradualmente affermando una “nuova generazione”, irrequieta e violenta, ritenuta responsabile di molteplici reati quali lo spaccio di stupefacenti, le rapine, i furti e i reati contro la persona. Gli ultimi dati relativi al Rapporto Ecomafia, pubblicati sul sito di Legambiente e presentati a luglio 2023 nella Sala della Regina della Camera dei deputati, evidenziano come i reati contro l'ambiente restano ben saldi sopra la soglia dei 30.000. A pesare e a preoccupare è il virus della corruzione ambientale alla luce del fatto che sono state censite da Legambiente dal 1° agosto 2022 al 30 aprile 2023 ben 58 inchieste su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale e che è aumentato sia il numero ed il peso dei Comuni sciolti per mafia. Campania, Puglia e Sicilia sono le regioni con più reati ambientali.

L'operato degli ecomafiosi, nascosto e capillare come sempre, è infatti andato avanti a discapito della salute dei cittadini e dell'ambiente, dal traffico internazionale dei rifiuti fino agli incendi dolosi e la speculazione edilizia. Il tutto continuando a declinare “in stile mafioso” le norme introdotte per rispondere alle emergenze in corso. I settori in cui si impongono gli ecocriminali sono molti. Primo tra tutti quello dei rifiuti, con la gestione invisibile di enormi quantità di sostanze tossiche, subito seguito da quello del cemento illegale, con edifici e quartieri costruiti abusivamente a discapito del paesaggio e degli ecosistemi. Così, mentre il Paese tenta di accelerare sulla transizione ecologica, le organizzazioni ecomafiose intralciano lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, colgono ogni nuova occasione per speculare e continuano, parallelamente, a fare affari nell'agroalimentare e nella tratta degli animali.

La lotta alle ecomafie può vincere da un lato rafforzando le attività di prevenzione e di controllo nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse stanziare con il PNRR; dall'altro mettendo mano con urgenza, a partire dall'Europa a un quadro normativo condiviso su scala internazionale con cui affrontare una criminalità organizzata ambientale che non conosce confini. *“Mai come in questo momento storico – dichiara il Presidente Nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – si devono alzare le antenne per scovare inquinatori ed ecomafiosi. E bisogna farlo presto, dentro e fuori i confini nazionali, perché entrando nella fase del PNRR, l'Italia può e deve svolgere un ruolo importante perchè la transizione ecologica sia pulita anche nella fedina penale”*.

Dall'analisi del contesto esterno vengono pertanto confermate quali aree a maggiore rischio il settore dei contratti pubblici e la fase di esecuzione del contratto, la gestione dei rifiuti, i procedimenti selettivi per l'assunzione del personale. In particolare, gli impegni assunti con il PNRR, con il conseguente flusso di danaro e la spinta verso l'accelerazione e la semplificazione, recepita nelle numerose deroghe alla legislazione ordinaria, incidono in modo significativo sui rischi, specie nel settore dei contratti pubblici, chiedendo una maggiore impegno nell'individuazione di presidi, ma anche in termini di innovazione ed organizzazione.

Va segnalata la sistematica predazione di risorse pubbliche attraverso truffe nell'accesso a fondi nazionali ed europei (...) ciò fa suonare un campanello di allarme circa la possibile appropriazione delle risorse destinate dal PNRR al risanamento dell'economia e dell'amministrazione. (..)

Le truffe comunitarie riguardano praticamente ogni settore, dalla formazione alle energie alternative. In questi campi la predazione è strettamente correlata non solo alla corruzione, ma anche al controllo del territorio, presupposto per l'acquisizione fittizia o non volontaria dei terreni.

5.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si basa sugli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la struttura organizzativa della Società destinataria delle prescrizioni della Legge 190/2012 e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (cd. Mappatura dei processi).

In particolare, attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività della Società al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi o di *maladministration*.

La mappatura conduce all'identificazione di aree che, in considerazione delle attività a queste riconducibili, risultano – in varia misura – esposte a rischi.

In proposito la Legge Anticorruzione e il PNA precedente individuano le seguenti aree di rischio cd. "generalì e obbligatorie" (confermate anche nel PNA 2023):

- a) personale;
- b) contratti;
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

L'ANAC ha altresì precisato che alle aree di cui sopra, possono aggiungersi ulteriori aree di rischi "specifiche" facenti capo ad eventuali caratteristiche tipologiche peculiari dei singoli Enti.

Direzione e coordinamento

AMET SPA è Società soggetto a direzione e coordinamento del Comune di Trani – Socio Unico.

Alla data di approvazione del presente Piano, l'Assemblea dei Soci in data 15 gennaio 2024 ha nominato il nuovo Organo Amministrativo subentrato a quello nominato il 18 ottobre 2022 e dimessosi il 15 gennaio 2024.

Gli organi della Società sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione.

La Società per i servizi affidati dall'Ente Comune di Trani, opera ai sensi dell'art. 1 dello Statuto sociale secondo le modalità dell' *in house providing*, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali ed è assoggettata al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite allo statuto sociale ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani".

Il modello "tradizionale" di governance della Società è articolato come segue:

Assemblea dei Soci: "spetta all'Assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società". Come riportato nell'art.11 del vigente Statuto

"l'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'Organo Amministrativo:

- a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;*
- b) ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quanto si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi, sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000".*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (Organo Amministrativo): come riportato nell'art. 22 dello Statuto *"nel rispetto degli indirizzi di assemblea e del Comune di Trani impartiti nell'ambito del regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house e fatte salve le prerogative del Gestore Indipendente, gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione delle società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni".*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri e può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Alla data di approvazione del presente Piano, la configurazione dell'Organo Amministrativo in essere è di tre componenti e, si ritiene, pertanto di riportare quanto assunto dal Consiglio di Amministrazione di AMET nella seduta consiliare del 17 gennaio 2024 in merito all'attribuzione dei poteri e deleghe all'Amministratore Delegato, Cda e Presidente (che nulla ha innovato rispetto al 2023).

"Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, di avocare allo stesso Cda i poteri attribuiti al Direttore Generale ex art. 27 dello Statuto Sociale e con l'astensione dell'interessato, di conferire all'avv. Angelo Nigretti, nella sua qualità di Amministratore Delegato, il potere di agire in nome e per conto della Società, ivi compresa la rappresentanza sociale ex art. 25 lett. b) dello Statuto per i poteri e deleghe di seguito attribuiti, fermo restando le competenze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, come previste dallo Statuto sociale e dal codice civile. A tal fine vengono conferiti all'Amministratore Delegato, da esercitarsi con firma libera, i seguenti poteri, con il limite di spesa per ogni singola operazione di € 100.000,00 ad esclusione del pagamento delle fatture all'Acquirente Unico, alla Cassa Conguaglio personale dipendente, imposte, tasse e spese per la sicurezza ex d.vo 81/08 per i quali non si dispone alcun limite di spesa.

Le deleghe attribuite all'Amministratore Delegato, in particolare sono:

- 1. pagamento degli stipendi con i relativi oneri di legge e di contratto ed eventuali oneri accessori variabili;*
- 2. emettere note di addebito, di accredito, fatture ed estratti conto;*
- 3. rappresentare la Società presso le Dogane, le Compagnie Aeree e Marittime, le Compagnie di assicurazioni e gli Enti Porto;*
- 4. aprire e chiudere conti correnti, presso qualsiasi Banca od Istituto di credito;*
- 5. emettere assegni sui conti correnti della Società, ordinare bonifici e pagamenti sotto ogni forma presso qualsiasi Banca od istituto di credito;*
- 6. girare per lo sconto e per l'incasso cambiali e tratte rilasciate dalla clientela, girare per l'incasso assegni bancari e circolari;*
- 7. aprire conti correnti postali ed effettuare su di essi depositi e prelievi e compiere ogni operazione relativa che possa essere richiesta da regolamenti postali;*
- 8. stipulare contratti di acquisto merci, materie prime e prodotti finiti o appalti di lavori, servizi e forniture, secondo il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, compresa, altresì, la manutenzione ordinaria sugli immobili ed impianti, nonché modificare, risolvere qualsiasi contratto utile per la società con la p.a. e con privati;*
- 9. stipulare contratti di consulenza e fiduciari per un importo nel limite massimo di € 15.000,00 per ogni singolo incarico;*
- 10. protestare e quietanzare effetti e titoli all'ordine;*
- 11. esigere crediti ed incassare somme e quanto altro comunque dovuto alla Società ed a chiunque, in particolare riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare compresi i mandati sopra qualsiasi cassa pubblica e privata;*
- 12. rilasciare, di quanto riscosso, quietanze e discarichi nelle forme richieste;*
- 13. compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici del debito pubblico, la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Direzioni Generali delle Entrate e le Agenzie delle Entrate, i Ministeri con le Direzioni e gli uffici dipendenti, nonché presso gli Uffici Provinciali dell'Agenzia delle Entrate, gli Uffici del Registro, delle Poste e Telegrafi, dei Telefoni, delle Ferrovie dello Stato, delle Compagnie di Assicurazione, delle Compagnie di Trasporto, per terra, per mare e cielo, sia statali che in concessione e presso qualsiasi altra amministrazione sia pubblica che privata;*

14. ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di cauzione, consentire vincoli e svincoli di ogni specie;
15. svolgere qualsiasi pratica atta all'ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni e simili;
16. determinare la struttura organizzativa interna e dirigere il personale, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione di quest'ultimo lett. g) dell'art. 27 dello Statuto Sociale;
17. gestire le trattative e stipulare accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dall'organo amministrativo lett. h) dell'art. 27 dello statuto sociale;
18. rappresentare la Società presso gli Istituti Previdenziali e per le Assicurazioni obbligatorie, nonché presso gli Uffici Regionali, Provinciali e Comunali del Lavoro, adempiendo a tutte le formalità richieste, sottoscrivendo denunce, firmando e presentando istanze, ricorsi e memorie ed intervenire di norma personalmente nelle udienze di trattazione delle cause di lavoro;
19. stipulare contratti di factoring, di cessione dei crediti, con i poteri per costituire garanzie, mandati per l'incasso, nonché per effettuare operazioni di sconto e quanto concerne il rapporto di factoring;
20. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo ed i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente, lett. f) dell'art. 27 dello Statuto sociale;
21. promuovere azioni giudiziarie e resistere alle stesse, con facoltà di conciliarle o transigerle anche senza autorizzazione del Presidente dell'organo amministrativo, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero controversie di lavoro, lett. i) dell'art. 27 dello Statuto sociale;
22. provvedere agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della società, nei limiti di spesa € 100.000,00 per ogni singola operazione, già stabiliti, con preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo nel caso di superamento di detto limite;
23. informare comunque il Presidente e/o l'organo amministrativo su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesta qualsiasi tipo di informativa, lett. l) dell'art. 27;
24. sottoporre all'organo amministrativo, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione o atto, seppure di propria competenza, lett. m) dell'art. 27;
25. firmare la corrispondenza e gli atti della Società.

All'avv. Angelo Nigretti sono, inoltre, delegate in via esclusiva ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii per il "datore di lavoro" e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento, rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) l'esercizio delle funzioni, dei diritti e degli obblighi del committente in relazione agli appalti che saranno da Lui stipulati.

Infine all'avv. Angelo Nigretti, delegato per le funzioni che precedono, spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e, pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado".

Relativamente ai poteri dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale quest'ultimo "..... gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali". Ai sensi, inoltre, dell'art. 25 dello Statuto sociale l'Organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso delle firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente per determinati atti o categorie di atti a dipendenti della società ed eventualmente a terzi".

Pertanto, al Consiglio di Amministrazione, quantunque già indicati nell'art. 22 dello Statuto Sociale e rientranti nella propria competenza, restano attribuiti i seguenti poteri riguardanti:

- a) chiusura ed accettazione di affidamenti, linee di credito, superiori ad € 100.000,00, il tutto a valere su disponibilità o affidamenti concessi, anche se non utilizzati;
- b) adozione di tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di proposizione agli uffici, anche a livello dirigenziale secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL; assumere secondo le previsioni del regolamento aziendale, licenziare il personale dipendente e determinare le mansioni, compensi e premi;
- c) definizione ed adozione delle linee di politica sindacale;
- d) stipula di tutti i contratti di appalto per fare eseguire opere – con particolare riguardo a quelle di costruzione, ricostruzione, sostituzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ed impianti e servizi;

- e) stipula dei contratti di locazione di beni immobili di durata non superiore a sei anni, nonché contratti di locazione finanziaria di beni mobili di durata non superiore a quindici anni, contratti assicurativi in genere, determinandone tutti i termini e le condizioni;
- f) conferire, nominare e stipulare, tutti i contratti di consulenza, secondo le previsioni del regolamento aziendale per importi superiori ad € 15.000,00; rilasciare procure speciali, preposizioni institorie e nominare procuratori ad negotia per singoli atti e categoria di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto prescritto all'art. 22 lett. b) dello Statuto Sociale conferisce al Presidente dott. Michele Piazzolla la rappresentanza della Società di cui all'art. 25 lett. a) del precitato Statuto sociale ovvero.... viene attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per i giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti nonché per le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomi e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'iva nonché quelle di sostituto d'imposta e per le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni; nonché la firma della corrispondenza e degli atti della Società".

Relativamente poi, ai poteri di stipula di atti notarili di acquisto di cabine e servitù, il Consiglio di Amministrazione, anche al fine di evitare di convocare singole sedute consiliari per attribuire poteri inerenti ad ogni singolo atto da stipulare, autorizza il Presidente, in quanto legale rappresentante, ad intervenire nella stipula degli atti definitivi la cui tipologia è la seguente:

- costituzione di servitù di elettrodotto inamovibile e perpetua, aerea ed interrata;
- costituzione di servitù di elettrodotto inamovibile e perpetua per cavo aereo ed interrato;
- costituzione di servitù per la installazione di cabina elettrica di tipo box, prefabbricato o in opera;
- acquisto di locale adibito a "cabina elettrica di trasformazione di tipo interrato";
- acquisto di porzione di terreno destinato ad ospitare una cabina elettrica di trasformazione e le diverse tipologie di servitù prediali.

Intervenire altresì negli atti di vendita e di costituzione di servitù, fissare e pagare i prezzi o dichiarare di averli già pagati, farsi rilasciare quietanza, con rinuncia all'ipoteca legale, prendere il possesso ed il godimento di beni, stipulare qualunque patto di natura reale ed obbligatoria, apportare ogni e qualsiasi rettifica si rendesse necessaria, anche i dati catastali ed anagrafici, meglio identificati censuariamente, con i confini, inserimento in mappa, dei dati catastali e le destinazioni d'uso precise, anche con ausilio di professionisti, così come risulteranno al momento della sottoscrizione degli atti menzionati, ricevere tutte le garanzie di legge, rendere e sottoscrivere tutte le dichiarazioni ai sensi delle leggi vigenti, invocare eventuali agevolazioni fiscali e fare tutto quanto altro opportuno e necessario per il buon fine degli atti a stipularsi.

Si comunica, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nella predetta seduta consiliare, ha proceduto, altresì, "a nominare componente del Gestore Indipendente di AMET S.p.A., in sostituzione della dott.ssa Sebastiana Reale, la dott.ssa Silvia Caputo nella sua qualità di componente dell'organo amministrativo, soggetto che risulta altresì in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TIUF."

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Al Collegio Sindacale "spettano i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge", come riportato nell'art. 28 dello Statuto sociale

La società di revisione: l'art. 29 dello Statuto prescrive: "Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale". L'assemblea dei soci ha affidato la revisione legale dei conti alla BDO spa.

Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001)

L'ODV che è coinvolto nella gestione del rischio e nelle relative fasi di aggiornamento della mappatura delle aree di rischio, di analisi valutativa della stessa, di ponderazione del rischio e di individuazione delle misure di contrasto. L'ODV di Amet è monocratico e di considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'ODV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Data protection officer (ex Regolamento (UE) 679/2016)

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 679/2016, il Consiglio di Amministrazione di AMET SPA, ha nominato il DPO professionista esterno con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi, con il compito principale di osservare, valutare ed organizzare la gestione del trattamento di dati personali all'interno della Società, affinché questi siano trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

AMET SPA alla data di approvazione del presente Piano, occupa complessivamente 52 dipendenti suddivisi come segue:

- *DIRIGENTI* 2
- *QUADRI* 3
- *IMPIEGATI* 22
- *OPERAI* 25

La Società è strutturata in aree operative ciascuna affidata al coordinamento di un Responsabile aziendale individuato tra i dipendenti in struttura.

La Società fa ricorso ad alcuni affidamenti esterni per il soddisfacimento delle necessità non servibili con personale interno, per motivi di competenza, capienza ed opportunità, come ad esempio per le figure di Responsabile per la protezione dei dati, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medicina del lavoro.

La società anche per il triennio 2024-2026 ha posto tra le sue priorità la ristrutturazione dei processi interni e le relative attribuzioni ai fini di rispondere in modo più efficace ed efficiente alle prossime sfide legate all'utilizzo dei fondi del PNRR. Ed ai fini della gestione del PNRR e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, provvederà a creare struttura apposita per assicurare ogni attività di gestione e corretta elaborazione e redazione di documentazione necessaria per la realizzazione dei progetti compresi nelle linee PNRR.

La società, nel riconoscere la centralità della mappatura dei propri processi interni non solo al fine del trattamento del rischio corruttivo, ma più in generale come strumento per comprendere, gestire, organizzare e migliorare le proprie prestazioni, già nel corso del 2023 ha affidato la ricognizione dei processi di pertinenza ad un consulente che ha elaborato una proposta di riorganizzazione organica del personale, in particolare del settore elettrico, che è quello che, in particolare, necessita di ricognizione dei processi interni al fine di poter costituire la base per l'esecuzione dell'analisi dei rischi per area e/o settore che verrà elaborata nel corso del triennio.

Circa la cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, non risultano eventi da segnalare sia con riferimento agli amministratori in carica, sia con riferimento ai dipendenti dell'azienda. L'azienda per far fronte alle esigenze organizzative, di gestione, di prevenzione della corruzione, si è dotata di un sistema di Regolamenti e procedure organizzative elencate nel seguito, alcune delle quali già introdotte nel corso del 2022 sono state implementate nel corso del 2023, ovvero la procedura Whistleblowing ed il Regolamento sul personale all'interno del quale è stata prevista la gestione dell'avanzamento di carriera verticale ed orizzontale.

Nel seguito una sintesi dei Regolamenti e delle procedure attualmente vigenti in azienda:

Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture

Procedura per l'individuazione e la nomina del Presidente e dei componenti delle commissioni di gara e di selezione.

Regolamento assunzioni del personale.

Procedura inerente la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)

Codice etico

Regolamento privacy.

Regolamento per l'accesso documentale civico e generalizzato (da adottare).

Tra le procedure aziendali si prevede nel corso del triennio l'adozione di una procedura per la gestione degli obblighi di pubblicazione dei dati in materia di trasparenza amministrativa al fine di migliorare i flussi informativi utili a mantenere aggiornato il portale Società Trasparente" di AMET SPA. Il Consiglio

di Amministrazione nel corso della seduta del 31 marzo 2023, confermando la previsione del precedente Piano, ha adottato la regolamentazione dei flussi informativi verso l'ODV rendendo operativo l'effettivo avvio del sistema dei flussi (ordine di servizio prot.AD/MT 1523). In previsione si prevede l'adozione e/o conferimento di apposite procure e deleghe ai responsabili aziendali.

Non si ricordano eventi che riguardano Amministratori e dipendenti dell'azienda che abbiano messo a pregiudizio la credibilità della stessa dal punto di vista etico. Circa le relazioni interne all'azienda ed esterne tra azienda e terzi non risultano particolari fenomeni da porre in rilievo.

5.3 Mappatura dei processi e delle funzioni

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, ovvero la individuazione e l'analisi dei processi organizzativi, al fine di identificare le aree che in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Una mappatura adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. E' inoltre indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con il sistemi di gestione già presenti in AMET, secondo il principio guida della "integrazione", in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. Amet spa ha considerato la mappatura del Modello 231/2001, come punto di partenza.

L'identificazione delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, anche in considerazione delle procedure esistenti.

Una preliminare mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata condotta nell'ambito della definizione del Modello ex D.Lgs 231/2001. Si è proceduto ad un'ulteriore analisi delle attività aziendali raccogliendo i risultati in un documento di Analisi dei rischi, che illustra i profili di rischio di commissione dei reati richiamati del decreto 231/2001 per ogni processo analizzato.

I medesimi processi ed in particolare: l'Area appalti ed approvvigionamenti, l'area personale sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione del rischio ai fini della redazione del Piano tenendo conto delle peculiarità della normativa anticorruzione.

I processi individuati come potenzialmente esposti al rischio corruzione sono trattati nel paragrafo successivo.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Modello 231 ed all'Analisi dei rischi in esso contenuta.

Si precisa che nel corso del triennio, come già innanzi detto, anche in previsione della cessazione del mercato tutelato (1° luglio 2024), si dovrà procedere ad un aggiornamento, in ragione di eventuali nuove suddivisioni di competenze tra uffici, dipese da necessità riorganizzative finalizzate ad apportare miglioramenti a processi gestionali o dipese da sopravvenuti provvedimenti normativi o dovute a modifiche regolamentari interne.

Anche le altre aree cd. *Generali* ed in particolare quelle *specifiche* e *tipiche* della Società, verranno mappate nel corso del triennio.

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive ((trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) **Identificazione del rischio** che mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi o alle fasi dei processi di AMET SPA. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze per l'Ente.

- 2) **Analisi del rischio** che consiste – a seguito delle innovazioni introdotte dall'all. 1 al PNA 2019 – in un giudizio qualitativo in merito al parametro da attribuire al singolo rischio considerato, formato all'esito dell'applicazione di determinati indicatori ("valore complessivo del rischio"). Tale analisi è essenziale al fine di:
- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi (cd. Fattori abilitanti) e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli; segnatamente, sono stati identificati i seguenti fattori abilitanti, come richiamati dall'Autorità:
 - *mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli*
 - *mancanza di trasparenza*
 - *eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento*
 - *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto*
 - *scarsa responsabilizzazione interna*
 - *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*
 - *inadeguata diffusione della cultura della legalità*
 - *mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (Cda) e amministrazione*
 - definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi (registro dei rischi).
- 3) **Ponderazione del rischio** che consiste "nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento".

Identificazione delle Aree di Rischio

Le "aree di rischio" sono intese come raggruppamenti omogeni di processi.

Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es.: contratti pubblici; acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari della attività da essa svolta.

Con il PNA 2023 restano invariate le aree di rischio già precedentemente considerate:

4 aree obbligatorie individuate dalla Legge 190/2012 (personale; contratti, autorizzazioni, concessioni);

4 individuate dall'ANAC (gestione entrate/spese/patrimonio; controlli/verifiche/ispezioni/sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso);

nonché 2 aree precisate dalle Nuove Linee Guida: (area delle relazioni esterne; aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati).

Aree di rischio generali

Le attività ritenute maggiormente sensibili (dettagliate nel Modello di organizzazione e gestione ed D.lgs 231/2001) in quanto a più elevato rischio di corruzione sono state individuate (con indicazioni a titolo esemplificativo delle più comuni criticità/rischi) come di seguito:

- a) Area acquisizione e progressione del personale** (reclutamento e assunzione di personale, somministrazione, attribuzione di premi, progressioni strutturali e conferimenti incarichi organizzativi):
- mancata esecuzione della ricognizione interna e mancata definizione ruoli e responsabilità, regolamento lacunoso;
 - mancata programmazione, pressioni esterne;
 - concorsi e prove selettive: previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
 - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
 - irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato

nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove a scopo di reclutare candidati particolari;

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, premi;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca e collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari;
- mancanza di controlli.

b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture (gara e contratti) (programmazione e progettazione, gare e affidamento, stipula del contratto ed esecuzione):

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole di bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto, contratti: tutte le procedure successive relative all'esecuzione dei contratti e alle liquidazioni.

c) Area economico finanziaria, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (incluso sovvenzioni e finanziamenti, liberalità, sponsorizzazioni):

- mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi;
- illeciti nell'effettuazione delle spese.

d) Area controlli e verifiche ispezioni sanzioni:

- omissione di controlli, ovvero boicottaggio degli stessi o, ancora, alterazione de controlli per effetto di conflitti di interesse tra soggetto controllante e soggetto controllato, controlli inventieri, parziali o superficiali.

e) Area incarichi e nomine:

- incarichi e nomine fondate su un criterio di conoscenza/amicizia/favore personale e , non sulla base di un criterio di professionalità di specializzazione di competenza;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca e collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari;
- incarichi e nomine non necessarie e conferite allo scopo di creare un'opportunità/lavoro/occasione al soggetto incaricato o nominato.

f) Area affari legali, contenzioso:

- scelta degli avvocati con criterio individuale e personale, sulla base di conoscenza/amicizia/favore personale, e non sulla base di un criterio di professionalità e di specializzazione per competenza.

Aree di rischio specifiche

Sono state individuate, a seguito di una preliminare analisi nel corso del 2023, alcune aree di rischio con riferimento alle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto:

- gestione della formazione del personale;
- gestione dei rapporti istituzionali con socio ed enti pubblici;
- rapporti con le ditte esterne;
- gestione dei flussi finanziarie e della attività di tesoreria.

Tale ulteriore analisi delle aree di rischio specifiche, in attuazione delle indicazioni formulate dall'Autorità, è gradualmente condotta oltre che attraverso la mappatura dei processi, anche facendo riferimento a:

- analisi di eventuali casi giudiziari e altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nella società;
- incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici.

Nel corso del triennio a seguito della prevista attività di risk assessment si potranno eventualmente individuare ulteriori aree rischio specifico.

Analisi del rischio

L'analisi del rischio è volta a comprendere le cause degli eventi rischiosi per poter calibrare su di esse le misure più idonee a prevenirli.

Essa consente di individuare gli eventi a rischio più rilevanti e i processi più esposti.

Essa è stata condotta al fine di:

- pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione;
- stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi del rischio è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Esempio: monopoli o potere o eccessiva discrezionalità o carenza di controlli. I fattori abilitanti degli eventi corruttivi, come di seguito individuati e riportati, sono i fattori che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Specificatamente, il fattore abilitante si traduce nella presenza di condizioni in primis organizzative ma anche di tipo sociale ed ambientale che possono agevolare (creare le opportunità per) un comportamento corruttivo. L'inefficacia di una procedura operativa o un monopolio di potere decisionale sono esempi di fattori abilitanti di tipo organizzativo mentre l'impossibilità di attivare forme di controllo sociale o l'assenza di una adeguata cultura dell'etica rappresentano esempi (non esaustivi) di fattori abilitanti di tipo sociale o ambientale. Entrambe le fattispecie ovviamente non conducono necessariamente al compimento di un fatto illecito, ma al contempo lo rendono più facilmente realizzabile.

Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo previsti dal PNA 2019 e presi in considerazione al fine di verifiche ed eventuali correzioni sono:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio, o se siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione;
- g) mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli

L'analisi di questi fattori porta ad individuare anche le misure di trattamento più efficaci per prevenire i rischi. Pertanto le misure di trattamento possono essere distinte in:

- "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo, quindi, in maniera trasversale sull'intera organizzazione aziendale;
- "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di intervenire su fattori abilitanti il rischio correlati a specifici processi o fasi degli stessi.

Stima del livello di esposizione del rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel PNA 2019 nonché un criterio generale di "prudenza"; in tal senso è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

La definizione della stima del livello di esposizione al rischio è stata effettuata per i processi mappati per il Modello 231/2001.

Ferma restando l'osservanza di tutti i principi richiamati nel PNA 2019, la stima del rischio è stata effettuata secondo:

-il criterio di prudenza per non sottostimare il rischio. Tale criterio, era già stato utilizzato nelle pregresse valutazioni secondo l'allegato 5 del PNA 2013. Attraverso tale metodologia il valore di probabilità del rischio risultava eccessivamente mitigato dalla valutazione dell'impatto economico e reputazionale che, in assenza di eventi corruttivi pregressi si attestava su valori minimi. Si era pertanto proceduto ad inserire un elemento di valutazione qualitativa, come indicato dal PNA 2019, del processo atto a correggere tale sottostima del rischio e a definire il livello di attenzione da porre sul processo:

-un approccio qualitativo, come suggerito dall'ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, attraverso l'applicazione dei seguenti indicatori di rischio (key risk indicators)² in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

a) scelta dell'approccio valutativo

² I c.d. *key risk indicator* indicati da ANAC si riportano di seguito:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Nell'approccio qualitativo, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni non prevedono o non dovrebbero prevedere la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Diversamente nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.

b) individuazione dei criteri di valutazione

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Esempi di indicatori di rischio:

- inadeguatezza della regolamentazione: livello con cui il processo è vincolato da norme o regolamenti interni;
- Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per destinatari del processo;
- Complessità/frazionabilità del processo: il processo è composto da numerose attività diversificate, strettamente interdipendenti e prevede il coinvolgimento di diversi attori (addetti, uffici) ed è esposto a cambiamenti;
- Inefficacia dei controlli: frequenza dei controlli, l'analiticità degli stessi e l'indipendenza dei controllori;
- Opacità; diffusione e attuazione del principio e degli strumenti di trasparenza.

Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'AMET delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio presentano livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Anci suggerisce di partire dalla ISO 31000 per fare valutazione rischio attraverso i due indicatori: probabilità e impatto.

Indicatori di stima del livello di rischio presi in considerazione sono:

livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

c) rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al punto precedente b) deve essere coordinata dal RPCT esplicitando sempre la motivazione del giudizio espresso e formulando delle evidenze a supporto. Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi.

In particolare il PNA 2019 suggerisce di utilizzare i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione.

Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:

i reati contro la PA;

il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate; i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);

i ricorsi amministrativi in tema di affidamenti di contratti pubblici.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio.

Nel condurre questa valutazione complessiva ANAC precisa che:

- nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (processo) siano ipotizzabile più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;
- è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi.

d) Formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso), si procede alla misurazione di ognuno dei precitati criteri disponibili.

Per la misurazione si è applicato una scala di misurazione ordinale (es: alto, medio, basso).

Partendo, quindi, dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuto ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha avuto lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto analisi (processo/attività o evento rischioso).

Sulla scorta di quanto sopra esposto ai sensi del PNA 2019 si è eseguita una prima analisi e ponderazione del rischio tenendo in considerazione la seguente tabella:

Rischio Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attività a bassa discrezionalità - Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali - Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone - Segregazione delle funzioni - Monitoraggio e verifica a campione - Basso impatto economico
Rischio Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attività a media discrezionalità - Ridotta pubblicità degli atti procedurali - Controlli ridotti - Modesta gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo
Rischio Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Attività ad alta discrezionalità - Nessun controllo - Elevata gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo

	- Nessuna segregazione delle funzioni - Alto impatto economico
--	---

- considerati i dati emersi dalle attività/fasi precedenti (analisi del contesto esterno ed interno comprensiva della mappatura dei processi e identificazione dei rischi) e gli output correlati;
- applicati gli indicatori di rischio per definire il livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti (rischio inerente).

Pertanto una prima rappresentazione (che sarà alimentata gradatamente) con il livello di esposizione al rischio per alcuni processi analizzati di AMET risulta essere la seguente:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	<i>Programmazione e progettazione:</i> Analisi e definizione dei fabbisogni Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione e aggiudicazione <i>Selezione e Verifica:</i> Valutazione delle offerte Verifica e anomalia delle offerte Aggiudicazione/Approvazione Procedure negoziate Affidamenti diretti Revoca bando <i>Esecuzione e Rendicontazione:</i> Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Verifiche in corso di esecuzione Rendicontazione finanziaria	Basso Basso Basso Medio Medio Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Basso Medio
Area acquisizione e progressione del personale	<i>Predisposizione bandi e formazione commissione esame di domande e valutazione:</i> Reclutamento Progressioni di carriera e premi Commissioni Esame e valutazione Conferimento di incarichi di collaborazione	Basso Medio Medio Medio Medio
Area incarichi e nomine	Conferimento incarichi a terzi e extra istituzionali	Medio

Dalla valutazione si può ragionevolmente affermare che non risultano esserci rischi critici e che i processi aziendali individuati come a rischio presentano tutti un indicatore del livello medio/basso. Nel caso di AMET non si sono mai verificati:

precedenti giudiziari o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per cause riconducibili a reati contro la PA il falso e la truffa;

procedimenti per responsabilità amministrativo contabili.

Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di "agevolare sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" per stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, si valutano le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo. Il rischio residuo è il rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente attuate. E' opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto l'attuazione delle azioni di prevenzione di AMET ha come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Nel definire le azioni da intraprendere la Società deve tener conto in primis delle misure già attuate e valutare come migliorare quelle già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli. In altri termini, nell'ipotesi in cui le misure introdotte non risultino sufficienti a ridurre in modo significativo il rischio corruttivo, Amet dovrà valutare come ridisegnare ed irrobustire le misure di prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove. Queste ultime, se necessarie, andranno attuate sempre nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa e degli altri principi indicati nel paragrafo seguente. Infine nell'ipotesi sia possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, andranno privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre garantendo il rispetto della sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse.

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

Ai fini della ponderazione del rischio va tenuta in considerazione anche la mappatura organizzativa del personale e il personale di primo livello (a riporto gerarchico diretto con la Direzione) con ruolo e responsabilità nei processi a rischio e la tipologia del profilo professionale degli stessi, considerate le misure di trattamento già applicate trasversalmente (a tutti i processi) ovvero in modo specifico (a singoli processi/fasi/attività degli stessi) per definire il livello di rischio residuo.

Trattamento del rischio

"Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi".

Il trattamento del rischio, quindi, è l'ultima fase della gestione del rischio e consiste nell'individuazione di una serie di misure finalizzate a prevenire, ridurre o eliminare la probabilità che si verifichino rischi di corruzione o azioni illegali. Sono pertanto state previste "Misure generali" che si contraddistinguono per il loro carattere di trasversalità in quanto applicabile a tutte le attività svolte dalla Società e "Misure specifiche" finalizzate alle aree a più elevato rischio di corruzione. La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato ad intervenire sui rischi emersi attraverso sia la verifica dell'applicazione delle procedure esistenti all'interno dell'organizzazione, sia attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, ovvero azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dell'organizzazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con l'eventuale coinvolgimento dell'ODV nominato ai sensi del d.lgs 231/2001.

Suddetti processi devono essere inseriti all'interno di un modello di corporate risk management che:

- richiede un loro allineamento alle strategie dell'azienda in una logica di gestione integrata e continuativa;
- premette un controllo esteso;
- presuppone necessariamente il coinvolgimento di tutto il management nell'attribuzione all'attività di risk delle risorse e delle strutture idonee a svolgerla.

L'integrazione tra PTPCT e Modello 231 è ancor più evidente ove si considerino i presupposti del sistema di controllo adottato dalla Società; presupposti volti a dare piena attuazione a quanto prescritto dal d.lgs 231/2001 e dalla L. 190/2012 contestualizzando le diverse disposizioni normative nella realtà organizzativa e funzionale della Società. Ciò al fine di rendere tale sistema concreto e definire linee di condotta non limitate a livello primario (e quindi di *protocollo*) ma formalizzate in comportamenti puntuali da tenere per esplicitare una reale efficacia preventiva. In tal senso, costituiscono principi specifici su cui si fonda il sistema di controllo interno in uso in AMET in materia di prevenzione della corruzione:

- il codice etico: documento ufficiale validato dal RPCT e ODV nonché approvato dall'Organo Amministrativo come parte della disciplina aziendale con l'obiettivo di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti;
- le procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo opportuni punti di controllo ed eventualmente, utilizzando lo strumento della separazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- i poteri autorizzativi e di firma: assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- la comunicazione e la formazione del personale: processo in grado di supportare in modo continuativo i singoli individui e l'organizzazione creando un contesto sfavorevole alla commissione di reati e di comportamenti eticamente non corretti.

Tali elementi sono inseriti nell'architettura del sistema di controllo che rispetta i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione ed azione, ivi inclusa l'attività di controlli, deve essere documentata, verificabile, coerente e congrua;
- nessuno può gestire, in autonomia un intero processo e per i processi che richiedono un impegno economico della Società, sia esso verso soggetti interni o esterni alla stessa;
- la trasparenza è requisito minimo imprescindibile a garanzia dell'operato del singolo e della Società e della qualità delle prestazioni rese.

L'integrazione tra PTPCT e Mod. 231 è anche a livello di organismo di vigilanza che condividono:

- i flussi informativi periodici e le eventuali segnalazioni di anomalia che ciascun Responsabile di AMET, per l'area e le attività di competenza, è obbligata a predisporre e trasmettere contestualmente ad entrambi;
- le segnalazioni inoltrate tramite la piattaforma di whistleblowing;
- percorsi formativi e informativi complementari.

6. Individuazione delle misure

Il trattamento del rischio di corruzione in AMET deve essere realizzato attraverso l'introduzione di una serie di misure di prevenzione identificate e selezionate, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi, al fine di ridurre il rischio.

Per semplificare tale attività, il PNA 2019 ha individuato le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- Controllo (numero di controlli effettuati su numero di pratiche /provvedimenti/ecc);
- Trasparenza (presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione);
- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti (numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate);
- Regolamentazione (verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura);
- Semplificazione (presenza o meno di atti che semplifichino i processi);
- Formazione (numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati, risultanze delle verifiche di apprendimento);

- Sensibilizzazione e partecipazione (numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto iniziative programmate per soggetti interni o stakeholder);
- Rotazione (numero di incarichi/pratiche ruotati/e sul totale);
- segnalazione e protezione (numero di misure adottate per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti numero di segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno x);
- disciplina dei conflitti di interesse (specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ente);
- regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo);
- misure di gestione del pantouflage (numero di dichiarazioni di impegno rispetto al rispetto del divieto di pantouflage acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati).

Con riferimento alle principali categorie di misure, si ritengono particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione dell'etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

Le misure che saranno oggetto di programmazione secondo tempi e modalità già sopra previste, sono applicabili trasversalmente, ossia a tutte le funzioni/attività aziendali e come tali sono descritte nei paragrafi che seguono e saranno introdotte e/o implementate nel corso del triennio.

Inoltre la implementazione del MOG 231 che a breve verrà posta in essere è da considerarsi già una misura ulteriore di prevenzione trasversale anche ai fini dell'applicazione della legge 190/2012.

Monitoraggio e riesame

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottate e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione e con il riesame che è un'attività svolta con intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

AMET sta definendo la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere. E' opportuno che tale attività abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del PTPCT per il triennio successivo ed il miglioramento delle misure di prevenzione.

7. Misure di prevenzione della corruzione in AMET

AMET SpA, nelle more del completamento dell'analisi di tutte le aree potenzialmente sensibili ed in attesa degli indirizzi per l'assetto ri-organizzativo (anche a seguito dell'avvenuta separazione funzionale), ha già adottato, alla data di approvazione del Piano, una serie di strumenti che hanno tra l'altro il fine di prevenire il rischio corruttivo e, nello specifico:

- Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi (da aggiornare);
- Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione (da aggiornare);
- Regolamento interno per la selezione del personale approvato dal Cda in data 25/01/2022;
- Codice etico (da aggiornare);
- Regolamento Privacy;
- Regolamento per la disciplina delle spese economiche.

8. Previsioni per il triennio

Ulteriori strumenti da introdurre, ovvero da aggiornare, consistono in:

- aggiornamento dei regolamenti in vigore, anche alla luce delle novità normative (in primis l'entrata in vigore del nuovo codice appalti e sue modificazioni);
- Redazione di un regolamento sull'accesso civico;
- Aggiornamento codice etico.

Si precisa, inoltre, che oltre all'adozione delle precitate misure, richiedono l'adozione sistematica e trasversale in tutte le attività aziendali, i seguenti principi di gestione e controllo:

La segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile. Tale principio prevede che nello svolgimento di qualsivoglia attività, siano coinvolti in fase

attuativa, gestione ed autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio, che la Società andrà ad adottare, è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.

La tracciabilità dei processi e delle attività previste è funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. Tal principio prevede che nello svolgimento delle attività, il management adotti tutte le cautele atte a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale ed autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo.

Riservatezza: fermi restando il rispetto del principio di trasparenza e gli adempimenti informativi imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali con AMET assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione.

Il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali. Tale principio attuato anche tramite l'individuazione di strumenti organizzativi idonei è di primaria importanza in quanto, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

8.1 Promozione della Trasparenza

La trasparenza è una misura di prevenzione, perché rende maggiormente controllabili i processi dell'amministrazione. Le misure di trasparenza aumentano il livello di responsabilità nell'organizzazione e riducono gli spazi di discrezionalità, che rendono possibile l'uso distorto dei processi pubblici. Le misure finalizzate alla promozione della trasparenza, nonché all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione definiti dal d.lgs 33/2013 e s.m.i. sono illustrate nel presente piano nell'apposita sezione.

Si conferma l'obiettivo della Società – già indicato nei precedenti Piani - del mantenimento ed il tempestivo aggiornamento delle pubblicazioni in *Società Trasparente* secondo gli standard previsti dalle vigenti Linee guida. L' RPCT verifica con continuità il regolare funzionamento della procedura aziendale, intervenendo e segnalando secondo necessità con comunicazioni ai Responsabili della pubblicazione.

Alla luce di quanto sopra, l'obiettivo del presente PTPCT in materia di trasparenza è di rafforzare le procedure in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione Società trasparente. L'obiettivo del presente PTPCT in materia di trasparenza è di procedere secondo le indicazioni di ANAC e secondo quanto previsto nel PNA 2023.

Sul sito web della Società ed anche all'interno della sezione Società trasparente potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il cittadino

8.2 Formazione

La legge 190/2012 stabilisce che le Società, devono prestare particolare attenzione alla formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione. La Legge 190/2012 stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità (art. 1 co. 9, lett. b e c).

La formazione in materia di prevenzione della corruzione viene strutturata su due livelli:

uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità;

uno specifico rivolto al RPCT, ai referenti, ai dirigenti, ai funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Sono inclusi nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari; viene monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

Anche per il triennio 2024 - 2026 sarà sviluppato un piano di formazione alla luce delle novità di cui al PNA recentemente approvato.

Sarà compito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pianificare l'attività di formazione in concerto con la direzione e gli uffici di riferimento, valutando contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale collocato in aree esposte a più alto rischio corruzione.

8.3 Codice etico o di comportamento

AMET SPA con l'adozione del MOG 231 si è dotata di un *Codice Etico* e di comportamento, allo scopo di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità ed evitare pratiche comportamentali in contrasto con gli interessi della Società o devianti rispetto alla legge, nonché non coerenti con i valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il suddetto Codice Etico ha come destinatari i componenti degli Organi Sociali, tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società. Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Si rimanda al *Codice etico* già pubblicato sul sito aziendale che sarà oggetto della sessione di formazione di cui al precedente punto.

Si precisa che nel corso del 2024 il codice etico verrà adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R n. 62/2013.

8.4 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134/2017 *All'interno delle Società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1 co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.*

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari

e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori di AMET sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale per gli eventuali dirigenti; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno.

Il RPCT monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto.

8.5 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida n. 1134/2017, all'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in parti colare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare il comma 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Valgono le misure previste al precedente paragrafo, in materia di inconferibilità, cui si rinvia per il dettaglio.

La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità: l'art. 20 del D.lgs 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

8.6 Verifica circa l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti – Pantouflage

Come è noto, la legge 190/2012 ha introdotto un ulteriore comma (16 -ter) all'art. 53 del d.lgs 165/2001 volto ad evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi illeciti,

situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. (*"I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*)

Con detto divieto si vuole evitare che il dipendente, nella prospettiva dell'assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da parte di AMET, possa subire improprie influenze nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero evitare che vi possa essere uno scambio basato sulla promessa in cui l'attività lavorativa remunerata costituisce il compenso (promesso) a fronte di un uso (attuale) dei poteri autoritativi o negoziali piegato agli interessi dell'impresa (che promette la futura assunzione).

Per garantire il rispetto della disposizione sul pantouflage, come confermato anche nel PNA 2023, sono state indicate le seguenti misure:

- inserimento nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture di apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti;
- nelle procedure selettive i soggetti partecipanti rendono la dichiarazione di insussistenza della suddetta condizione ostativa;
- dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dell'incarico da parte del dipendente;
- inserimento nel Codice etico del divieto di pantouflage per gli Amministratori, in quanto muniti di poteri gestionali e i dirigenti.

Il RPCT, al riguardo, svolge controlli ad hoc in corso d'anno.

8.7 Segnalazione illeciti (whistleblowing)

AMET spa promuove l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente della società che segnala violazioni o irregolarità commesse nell'interesse o vantaggio dell'ente, ovvero ai danni dell'interesse pubblico, agli organi legittimati ad intervenire.

Il *whistleblowing* è la procedura volta ad incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della funzione sociale, sia l'azienda che il dipendente che procede alla stessa. Scopo principale del *whistleblowing*, è infatti di prevenire o risolvere fenomeni corruttivi attuali o potenziali, internamente e tempestivamente.

La disciplina di origine anglosassone trova ingresso nell'ordinamento con l'art. 1, co. 51 della Legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 54 bis rubricato: "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", nell'ambito del d.lgs 165/2001, così istituzionalizzando per la P.A. la segnalazione da parte del dipendente pubblico di illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa ai dipendenti che segnalano illeciti nelle società, in Amet veniva adottata la procedura "*whistleblower*" già indicata nei precedenti Piani.

La legge del 30 novembre 2017, n. 179, ha colmato tale vuoto normativo e prevede che solo le condotte illecite possono essere segnalate o denunciate, cioè i reati che possono comportare danni patrimoniali o di immagine all'amministrazione e alla collettività quali ad esempio: condotte che costituiscono violazione del codice di comportamento o irregolarità ed anomalie utili alla prevenzione della corruzione o conflitti di interessi.

L'istituto del *whistleblowing* è stato poi oggetto di recente riforma con il D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

In conseguenza, le "*whistleblowing policy*" AMET SPA aggiornate al D.lgs 24/2023 sono state pubblicate sul sito web istituzionale, così come è stata implementata ed adeguata alla predetta normativa anche la piattaforma web per le segnalazioni Whistleblowing crittografata, unico strumento in grado di garantire riservatezza per il segnalante.

La nuova procedura per la segnalazione delle presunte condotte illecite presso l'AMET S.p.A. è presente sul sito web istituzionale - Whistleblowing raggiungibile dal seguente [link](#)

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

La segnalazione di cui sopra potrà essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpct@ametspa.it

RPCT intraprenderà iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti al riguardo.

8.8 Segregazione delle funzioni (distinzione delle competenze) quale misura alternativa alla rotazione ordinaria – rotazione straordinaria

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività aziendali, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Non sempre la rotazione è una misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto.

In combinazione alla rotazione ordinaria ritenuta efficace o in alternativa da motivare nel PTPCT, altra misura efficace è quella della cd "**segregazione delle funzioni**", cioè l'attribuzione a soggetti diversi dei compiti di: svolgere la fase istruttoria o preparatoria e accertamenti; adottare decisioni;

attuare le decisioni prese; effettuare le verifiche evitando la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto.

La rotazione straordinaria (delibera ANAC 215/2019) anticipa alla fase di avvio del procedimento penale per condotte di natura corruttiva la conseguenza consistente nel trasferimento ad altro ufficio (L.97/2011). La rotazione straordinaria va disposta con provvedimento adeguatamente motivato tenendo conto dell'elenco dei reati previsti dall'articolo 7 della L. 69/2015 per fatti di corruzione. L'istituto si applica nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

- Le amministrazioni sono tenute a introdurre nel codice di comportamento il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

La società non potendo utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione per effettive difficoltà oggettive, ha tuttavia operato scelte organizzative atte ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, quali a titolo esemplificativo, la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, cd "segregazione delle funzioni" che prevede l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure. Come introdotto, con l'adozione del modello 231, il sistema della cd. "segregazione delle funzioni" è prevista dal PNA quale misura organizzativa alternativa di prevenzione della corruzione in caso di impossibilità di adottare la rotazione del personale. La segregazione dei poteri, infatti, consente di distribuire le facoltà e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale: se le fasi in cui si articola un processo vengono ricondotte a soggetti diversi (es. lo svolgimento di istruttorie e degli accertamenti, l'adozione delle decisioni, l'attuazione delle stesse e l'effettuazione delle verifiche), allora nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati. Inoltre suddividendo i poteri all'interno della società viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo con la conseguenza che è facilitata la possibilità di far emergere fatti che possono dar origine ad uno dei reati di corruzione così come previsti nella loro accezione penalistica oppure a comportamenti lesivi dell'etica e della legalità.

Alla luce della dimensione aziendale e della prossima strutturazione di AMET, il principio della rotazione sarà oggetto di valutazione a fronte della ridefinizione del perimetro delle attività gestite (termine del mercato tutelato).

8.9 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle Linee guida ANAC 1134/17, si ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura da applicarsi anche ai consulenti.

L'art. 1, comma 41, l. 190/2012, ha introdotto l'art. 6-bis nella L. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi"³, il quale dispone che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi. Segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

³ Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione "6.8" inserita dall'AMET nel Codice Etico al quale si rimanda.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio superiore ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa, possono essere riferite a seconda dei casi a:

legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) della società;

legami dell'Amministratore delegato, del dirigente, del dipendente, rispetto a soggetti esterni con cui la società deve stabilire un formale rapporto:

- di parentela o affinità sino al quarto grado;
- di carattere professionale stabile;
- societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere negativamente sull'imparzialità di dipendenti, dirigenti, organi sociali coinvolti nel processo decisionale.

A fronte della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, il Direttore generale ovvero il Consiglio di Amministrazione, in caso di conflitto dello stesso soggetto gestionale, provvede a delegare l'atto ad altro dirigente /dipendente di AMET.

Il RPCT provvede a dare conoscenza agli organi sociali ed al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse; il RPCT effettua verifiche a campione in corso d'anno.

Si rinvia inoltre alla *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"* (PNA 2023).

8.10 Sistema disciplinare

AMET SPA si è dotata di un proprio sistema disciplinare previsto all'interno del MOG 231/01 che trova applicazione anche per le violazioni del PTPCT ed al quale si rimanda.

La violazione delle misure di prevenzione contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare, informa il Datore di Lavoro (o suo delegato) per l'avvio dell'azione disciplinare nei modi e termini di legge.

I titolari di incarichi dirigenziali, oltre ad aver l'obbligo di rispettare il presente PTPCT, hanno anche il dovere di far rispettare ai dipendenti e collaboratori i principi etici e le direttive in esso contenute.

8.11 Patti di integrità o protocolli di legalità

La Società, anche in ragione del livello di rischio associato alle attività di selezione dei fornitori, è interessata a dotarsi degli strumenti di controllo sulle aree a rischio collegate agli affidamenti che si rivelino più efficaci secondo le buone prassi di settore.

A tal fine, AMET ha in previsione di inserire nei propri avvisi, bandi e/o lettere d'invito apposita clausola di salvaguardia mediante la quale richiede da parte di tutti gli operatori economici, espressa accettazione delle disposizioni contenute nei protocolli/patti di integrità da adottare, in modo tale che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità possa dar luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

8.12 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida, AMET SPA ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel corso del triennio:

si procederà all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;

si procederà affinché negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

si adotteranno gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Il RPCT provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.

9. Flussi informativi da e verso il RPCT e coordinamento con l'Organismo di vigilanza (ODV)

Tutti i responsabili delle funzioni aziendali sono tenuti a relazionare e a collaborare con il RPCT e segnalare il verificarsi di comportamenti a rischio di corruzione, comprese le violazioni del Codice Etico. Per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli, si dovrà predisporre un sistema che assicuri un flusso informativo al RPCT.

La Società, intende stabilire ed implementare nel triennio, i seguenti strumenti di raccordo fra RPCT e responsabili delle funzioni societarie attraverso:

confronti periodici con il RPCT;

meccanismi/sistemi di reportistica che permettano al RPCT di conoscere tempestivamente i comportamenti a rischio di corruzione e le contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), costituito ai sensi del d.lgs 231/01, definiranno tra loro le modalità di coordinamento e di raccordo informativo tra i due organi.

In particolare, dovranno comunicare gli uni agli altri eventuali segnalazioni ricevute o circostanze personalmente riscontrate connesse a comportamenti corruttivi, anche meramente potenziali, ivi inclusa la violazione di misure di prevenzione e di protocolli di controllo adottati dalla Società per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il RPCT comunicherà all'OdV, secondo le modalità che saranno dallo stesso stabilite:

eventuali esiti delle attività di monitoraggio che potrebbero essere utili alla manutenzione/adeguamento del MOG;

eventuali segnalazioni ricevute e/o istruttorie aperte per consentire all'OdV di avviare la propria istruttoria e in tal modo verificare se i presunti fenomeni corruttivi siano anche "attivi" e non solo "passivi" e a vantaggio o interesse della Società (ossia di pertinenza dell'OdV).

Il RPCT a sua volta riceverà dall'Organismo i report degli audit svolti nelle attività/processi sensibili previsti dal PTPCT al fine di consentire a quest'ultimo analogo valutazione dell'adeguatezza/aggiornamento del presente Piano.

Il RPCT dovrà inoltre coordinarsi con il Collegio Sindacale e il Revisore.

In particolare gli Organi di controllo legale e contabile ma anche gli Amministratori della Società dovranno comunicare al RPCT notizie, segnalazioni, verifiche o controlli che possano avere attinenza con i suoi compiti o che possano impattare sul sistema di prevenzione ex l. 190/201

11 Monitoraggio e riesame

L'attività di monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevenire nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione.

In particolare l'attività di monitoraggio e controllo viene effettuata attraverso audit congiunti dell'ODV e del RPCT. In tale attività di monitoraggio e controllo viene predisposto specifico verbale trasmesso all'Organo amministrativo ed al Collegio sindacale.

In occasione delle sopra citate verifiche congiunte tra ODV e RPCT si procede ad accessi a campione su atti e attività ritenute "sensibili" (in via esemplificativa e non esaustiva, reclutamento, progressioni di carriera e/o economiche, incarichi di collaborazione e di consulenza, acquisti di beni e servizi, forniture e lavori, contenzioso e sicurezza).

Tenuto conto del sistema integrato dei controlli interni adottato dalla Società, come previsto dal MOG ex d.lgs 231/2001 di cui il PTPCT è un allegato, gli esiti del monitoraggio vengono conservati agli atti della Società nei verbali dell'ODV. A tal fine si può fare riferimento al verbale n. 11 dell'odv del 2.12.2022 nel quale viene riportata l'attività di audit su area a rischio "Contratti pubblici".

Alla luce di quanto emerso si procederà nel corso del 2024 al riesame al fine di valutare l'adozione di misure ulteriori indicate.

PARTE SULLA TRASPARENZA

Indice

1. Obiettivo generale in materia di Trasparenza
2. Obiettivo specifico in materia di Trasparenza
3. Obiettivo in materia di accesso agli atti
4. Principali nuovi obblighi
5. Soggetti coinvolti
- 5.1 I Responsabili della trasmissione dei dati e i responsabili per le pubblicazioni
6. Tabella programmazione assolvimento obblighi pubblicazione ex d.lgs 33/2013
7. Collegamento con il sistema premiante

Allegati:

Whistleblowing policy

Delibera ANAC n.264 modificata ed integrate con delibera 601 del 19.12.2023

LA TRASPARENZA

1. Obiettivo generale in materia di Trasparenza

Come da § 3.1.3 delle nuove Linee Guida:

[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti ...

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.

In analogia a quanto previsto per la pubblica amministrazione, si ritiene che anche per le società ... il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

[Va dunque prevista] l'organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità,

tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Al riguardo occorre precisare che la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 introdotte dal d.lgs. 97/2016, costituisce obiettivo strategico da tradurre nell'assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali che ad avviso dell'Autorità, devono essere declinati all'interno dei documenti adottati dalle società.

Nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Nell'Allegato 9 del PNA 2023-2025, l'autorità ha ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sottosezione "Bandi di gara e contratti", sostitutivo dell'allegato 1) alla delibera 1134/2017 nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici.

Alla luce di quanto sopra, gli obiettivi del PTPCT in materia di trasparenza, oltre agli obiettivi specifici di cui si dirà in seguito, sono i seguenti:

assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti dell'azienda (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.);

sviluppare la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili;

potenziare il flusso informativo interno della azienda, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati (Responsabili), coordinato dal RPCT, in modo tale da garantire la produzione delle informazioni nel dettaglio e nel formato richiesto per la pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web della azienda stessa;

introdurre e mantenere in esercizio lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione "Società Trasparente";

procedere secondo le indicazioni ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione Società Trasparente.

Per quanto innanzi il RPCT coinvolgerà i Dirigenti/Quadri/Responsabili di area (referenti) al fine di attivare ed alimentare tutte le sezioni di interesse, tenuto conto del nuovo assetto normativo vigente, con l'obiettivo di migliorare i relativi aspetti procedurali, nel rispetto di quanto richiesto in sede di aggiornamento e nel formato richiesto.

Si opererà a mezzo di riunioni periodiche con i referenti innanzi citati, ovvero ai fini del coinvolgimento diretto anche per area funzionale e per mansione svolta, di quei dipendenti che si occuperanno della produzione e dell'aggiornamento dei dati ai fini della pubblicazione, per ciascuna sottosezione nell'ambito della sezione "Società trasparente".

Sul sito web della Società e anche all'interno della sezione "Società trasparente" potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il cittadino.

Il RPTC riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il RPCT evidenzia e informa i Responsabili dell'Area interessata ed individuata, delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nelle pubblicazioni previste, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società ai Responsabili di Unità Organizzativa.

2. Obiettivo specifico in materia di Trasparenza

Alla luce dell'approvazione delle nuove Linee Guida e del relativo allegato (cui si rinvia per il dettaglio), nell'anno appena trascorso si è proceduto, gradualmente, all'allineamento sul sito istituzionale di AMET, nella sezione "Società trasparente" ai nuovi standard previsti dalla delibera ANAC 1134/17 e si procederà nel corso del 2023 per i contratti pubblici dall'allegato 9 del PNA 2022.

Entro il triennio e contestualmente all'implementazione del MOG 231 ci si pone l'obiettivo di formalizzare una procedura aziendale per la gestione della pubblicazione dei dati nella sezione società trasparente del sito istituzionale con lo scopo di migliorare il flusso dati e definire con maggiore dettaglio compiti e responsabilità correlate ottimizzando la regolarità e la correttezza nella pubblicazione delle informazioni previste.

Un ulteriore obiettivo aziendale che si prospetta è quello di migliorare il format del sito aziendale nella sezione società trasparente, al fine di renderne più semplice ed immediata la consultazione.

3. Obiettivo in materia di accesso agli atti

Come da § 3.1.4 delle nuove Linee Guida, in base all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti». Come si evince da tale disposizione, quindi, le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali".

A fini operativi, appare opportuno richiamare uno stralcio delle sopra richiamate Linee Guida ANAC quanto in materia di accesso civico.

Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Anche tenuto conto della relativa novità della materia, la Società ritiene di operare come segue:

il RPCT assume anche la funzione di Responsabile dell'accesso, da parte di terzi, alle informazioni detenute di AMET, in modo da garantire il trattamento omogeneo delle richieste di informazioni con riferimento ad accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato (come sopra definiti); ai fini di cui sopra, il RPCT si avvarrà delle Unità Organizzative competenti, anche tenendo conto della competenza degli Amministratori all'occorrenza;

adozione di un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

Nel corso del triennio saranno affinate le procedure qui sopra descritte.

L'ANAC ha suggerito di predisporre un regolamento sul diritto di accesso, al fine di coordinare l'utilizzo dei tre istituti (accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990), così da evitare comportamenti disomogenei fra gli uffici destinatari delle richieste, adottando anche soluzioni organizzative idonee, in ragione della dimensione e la complessità dell'ente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, AMET si doterà nel 2019/2020 di un regolamento per disciplinare e garantire il diritto di accesso (accesso civico, accesso documentale e accesso generalizzato) e del registro degli accessi, ai sensi delle Linee guida ANAC FOIA (Delibera n. 1309/2016).

4. Principali nuovi obblighi introdotti

Il D.LGS 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) introduce all'art.19, specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione estende l'applicazione di specifiche sanzioni, ovvero quelle di cui agli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2 del. d.lgs 33/2013.

Tali nuovi obblighi riguardano:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento;
- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni

Obblighi di pubblicazione ex d.lgs 50/2016: nell'allegato 9 del PNA 2023-2025 ANAC ha elencato i provvedimenti oggetto di pubblicazione. Si rinvia all'allegato 9

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Il 28 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE ed il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. L'ANAC ha chiarito che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici e, quindi rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è contenuto unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 37 del precitato Regolamento è stato nominato (a seguito di procedimento ad evidenza pubblica) il Responsabile della Protezione dei dati - Data protection Officer (DPO).

Al DPO sono attribuiti, in conformità al Regolamento, tra l'altro i presenti compiti:

sorvegliare e controllare l'osservanza del Regolamento o delle altre norme riguardanti la protezione dei dati personali nonché delle policy/procedure in tema di privacy;

cooperare e fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali;

dare informazioni alla Società in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni in materia di privacy.

Obblighi di pubblicazione nei contratti pubblici

In materia dei contratti pubblici, anche alla luce dell'introduzione del nuovo codice dei contratti del principio del risultato e del dovere di responsabilità ad esso correlato, la trasparenza è tra i principi cardine dell'agire amministrativo, consentendo attraverso norme e adempimenti proprio la conoscibilità delle procedure e assicurando partecipazione, concorrenza efficienza.

In coerenza con il principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nuovo codice dei contratti ha introdotto rilevanti modifiche in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni relative a questo settore dell'attività amministrativa, basate sulla valorizzazione del principio dell'unicità dell'invio in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo.

Le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici debbono essere svolti mediante piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui è titolare ANAC. Da qui, la conseguenza per cui la comunicazione alla BDNCP da parte di ciascuna stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza costituisce anche assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti, dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Società trasparente" del sito e la BDNCP.

L'attuazione di tale modello, che a regime assicura semplificazione e snellimento delle attività, è stato differito al 1° gennaio 2024, al fine di consentire, da un lato ad Anac di adottare i provvedimenti regolatori necessari ad implementare il nuovo sistema e dall'altro alle stazioni appaltanti di dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale, in grado di assicurare la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e l'interoperabilità necessaria a rendere disponibili le proprie basi dati alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del d.lgs 82/2005 e smi a alla BDNCP. La violazione degli obblighi relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti è peraltro sanzionata ai sensi dell'art. 222 comma 3, lett. a) del Codice.

Con **delibera n. 261 del 20 giugno 2023**, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP; tale invio deve avvenire attraverso la piattaforma digitale in uso a ciascuna stazione appaltante e costituisce anche assolvimento dell'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza. Così ciascuna stazione appaltante deve assicurare il collegamento tra la sezione "Società trasparente" del sito e la BDNCP.

L'obbligo di pubblicazione in "Società trasparente" a cura delle singole stazioni appaltanti rimane in vita soltanto per gli atti, dati e informazioni per i quali non sussiste obbligo di comunicazione alla BDNCP; tali dati sono stati individuati da Anac nell'allegato 1 alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023, adottata in attuazione dell'art. 28, comma 4 del Codice.

Pertanto dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici secondo un doppio binario:

- per tutti i dati che l'art. 10 della delibera Anac 261/2023 individua come oggetto di comunicazione alla BDNCP, attraverso l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto, previamente comunicati alla BDNCP e da questi resi pubblici, secondo le modalità indicate nella medesima delibera;
- per gli atti, i dati e le informazioni che non debbono essere comunicati alla BDNCP, come analiticamente individuati nell'allegato 1 della **Delibera Anac n.264/2023 come modificata con delibera n. 601 del 19 dicembre**, attraverso la loro pubblicazione tempestiva in formato aperto a cura della stazione appaltante nella sezione del sito "Società trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti". **In allegato**

5. Soggetti coinvolti

5.1 Soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

I responsabili della trasmissione dei dati e i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati, nonché i Responsabili d'Area - responsabili dei dati, sono coinvolti nell'attuazione di misure di Trasparenza e sono responsabili, secondo gli obblighi di legge, dell'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Essi devono:

- come presupposto della pubblicazione, elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società;
- adempire agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

- dare inizio al processo attraverso la trasmissione dei dati e delle informazioni al responsabile della pubblicazione;
- comunicare al responsabile della pubblicazione le informazioni non più attuali. La pubblicazione deve infatti essere mantenuta per un periodo di cinque anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti;
- provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella norma e in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti;
- contribuire ad attuare la Trasparenza in tutte le azioni ivi previste.

Ai sensi della tabella riportata: "Programmazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" nella pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati "concernenti l'organizzazione e l'attività della società", i responsabili devono attenersi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e s.m.i. e delle "Linee Guida in materia di Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, adottate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati il 15 maggio 2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2014.

In particolare, il RPCT, nel suo ruolo di Responsabile per la Trasparenza, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo Amministrativo e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al datore di lavoro o suo delegato, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti all'Organo amministrativo ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'ANAC;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia. In conformità alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 1310/2016, la Società intende individuare con il presente PTPCT le funzioni/gli uffici responsabili della trasmissione dei dati (intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati) e di quelli dei responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 33/2013, come riportati nella successiva tabella.

Il mancato ottemperamento all'obbligo di pubblicazione e di completezza dei dati potranno essere motivo di rilievo da parte del RPCT al datore di lavoro o suo delegato, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'ODV di AMET SPA verifica l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste da ANAC.

Tutti i dipendenti di AMET che concorrono alle attività di trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati stessi.

6. Tabella programmazione assolvimento obblighi pubblicazione ex d.lgs 33/2013

Tenuto conto della struttura societaria si propone una tabella di massima al fine di suddividere i compiti e le responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità:

OBLIGO	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	Annuale

Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge	Responsabili aree funzionali o staff depositari delle informazioni da pubblicare	Tempestiva
Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti a chi di competenza	Funzione Compliance/OdV	Semestrale
Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, provvedendo anche alla segnalazione all'A.N.A.C. (art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013)	RPCT	Tempestiva e nei termini di legge
Attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza	OdV	Annuale

7. Collegamenti con il sistema premiante

Ai sensi di quanto ribadito dalla Determinazione ANAC n. 12/2015 tutti gli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii. nonché quelli di cui al d.lgs. n. 36/2023 dovranno essere connessi con strumenti di valutazione della performance, individuale ed organizzativa.

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2024-2026

ATTIVITA'	2024	2025	2026
PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA	Monitoraggio e implementazione pubblicazione dati e flusso informativo	Monitoraggio e implementazione pubblicazione dati e flusso informativo	Monitoraggio e implementazione pubblicazione dati e flusso informativo
ACCESSO CIVICO	Adozione regolamento	Gestione delle richieste ricevute Implementazione dello strumento	Gestione delle richieste ricevute
WHISTLEBLOWING	Formazione sulla nuova procedura	Gestione delle notizie ricevute	Gestione delle notizie ricevute
FORMAZIONE	Attività informative e formative a tutto il personale aziendale	Attività di formazione generale	Attività formative fine biennio

		Attività di formazione specifica	
RISK ASSESSMENT	Implementazione/definizione aree di rischio e misure di prevenzione in sinergia con odv	Implementazione/definizione aree di rischio e misure di prevenzione	Implementazione/definizione aree di rischio e misure di prevenzione
PTPCT	Aggiornamento e/o revisione	Aggiornamento e/o revisione	Aggiornamento e/o revisione
ULTERIORI MISURE	Rafforzamento struttura del sito "Società trasparente"	Disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti per migliorare il sito "Società trasparente"	Disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti per migliorare il sito "Società trasparente"